SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 gennaio 1989 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1988 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

88A0105

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6:

Fardea, società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1988.

O.M.P. - Officine meccaniche Ponti & C., società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1988.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni «ISVEIMER 14,75% - 1985/1992 - 90ª emissione» sorteggiate il 2 dicembre 1988.

Casa di cura San Gaudenzio, società per azioni, in Novara: Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1988.

I.S.I., società per azioni, in Pergine Valsugana (Trento): Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1988.

C.I.S.A. - Calzaturificio italiano Soldini Arezzo, società per azioni, in Capolona (Arezzo):

Obbligazioni «Prestito obbligazionario 18 luglio 1986» sorteggiate il 5 dicembre 1988.

Obbligazioni «Prestito obbligazionario 28 giugno 1979» sorteggiate il 5 dicembre 1988.

Istituto Ganassini di ricerche biochimiche, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1988.

Multifin leasing, società per azioni, in Bergamo:

Obbligazioni «Prestito obbligazionario 30 marzo 1983» sorteggiate il 16 dicembre 1988.

Obbligazioni «Prestito obbligazionario 16 settembre 1983» sorteggiate il 16 dicembre 1988.

Casa editrice Giuseppe Principato, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1988.

Tellerini, società per azioni, in Castel Maggiore (Bologna): Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1988.

Reagens, società per azioni, in Bologna:

Obbligazioni «Prestito obbligazionario 20 novembre 1979» sorteggiate il 25 novembre 1988.

Obbligazioni «Prestito obbligazionario 27 ottobre 1982» sorteggiate il 25 novembre 1988.

Obbligazioni «Prestito obbligazionario 11 febbraio 1981 (atto notaio Vico n. 33458 rep.)» sorteggiate il 25 novembre 1988.

Obbligazioni «Prestito obbligazionario 11 febbraio 1981 (atto notaio Vico n. 33460 rep.)» sorteggiate il 25 novembre 1988.

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze:

Obbligazioni «AH/80 - 13%» sorteggiate il 9 novembre 1988.

Obbligazioni «AM/80 - 13,50%» sorteggiate il 9 novembre 1988.

Cantoni e C., società per azioni, in Boffalora sul Ticino: Rimborso anticipato di obbligazioni convertibili.

Andaloro Giuseppe e Ci., società per azioni, in Udine: Estrazione di obbligazioni.

Comital, società per azioni, in Modena:

Obbligazioni «16% - 1984/1989» sorteggiate l'11 gennaio 1989.

Obbligazioni «16% - 1983/1988» sorteggiate l'11 gennaio 1989.

Banco di Napoli:

Obbligazioni «O.C.I. Tasso variabile - 1984/1989 - 20ª emissione» sorteggiate il 10 gennaio 1989.

Obbligazioni «O.C.I. 9% - 1976/1991» sorteggiate il 10 gennaio 1989.

Obbligazioni «O.C.I. 10% - 1977/1990 - 2ª emissione» sorteggiate il 10 gennaio 1989.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 gennaio 1989, n. 22.

Nuova disciplina della contumacia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 183-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 183-*bis* (*Restituzione in termini. Effetti della restituzione*). — Le parti possono essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore.

Se è stata pronunciata sentenza contumaciale, o decreto di condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione nonché per la presentazione dei motivi anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata a norma dell'articolo 170, dell'articolo 173 o dell'articolo 177-*bis*, egli non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cessò il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, ovvero, nei casi di cui al comma precedente, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa; se è stata pronunciata sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione o sulla opposizione.

L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione o dell'opposizione ovvero per la presentazione dei motivi, può essere impugnata solo con la sentenza che decide sull'impugnazione o sull'opposizione.

Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.

Con il provvedimento che accoglie l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna, il giudice ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto in esecuzione della sentenza stessa.

Quando la restituzione è concessa ai sensi del secondo comma, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la data in cui è notificato alla parte l'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione».

Art. 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«L'impugnazione può anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando l'imputato anche se detenuto non si presenta all'udienza, ed è provato o appare probabile che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, la corte, il tribunale o il pretore, salvo quanto è disposto nell'articolo 88, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento, secondo le circostanze, e prescrive, se occorre, che il provvedimento sia notificato all'imputato».

2. Il terzo comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«La probabilità che l'assenza dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento è in ogni caso liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva, né motivo di impugnazione».

Art. 4.

1. L'articolo 498 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 498 (*Dichiarazione di contumacia*). — Fuori dei casi previsti dal primo comma dell'articolo 497, se l'imputato non si presenta all'udienza, il presidente o il pretore fa dare lettura della relazione di notificazione del decreto di citazione.

La corte, il tribunale o il pretore, sentiti il pubblico ministero e i difensori, se risulta che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive

con ordinanza che si proceda nel giudizio in contumacia dell'imputato medesimo, salvo che l'imputato abbia chiesto o consentito che il dibattimento avvenga in sua assenza. Se non può procedersi in contumacia, il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti, dei quali abbia accertato la nullità.

L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se quando viene pronunciata vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a legittimo impedimento.

Se la prova perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal secondo comma, ma prima che sia cominciata la discussione finale, il presidente o il pretore revoca l'ordinanza medesima, e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento.

In tal caso sono validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova del legittimo impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice lo rimette in termini per l'esercizio di quei diritti dai quali è decaduto per effetto della mancata comparizione e dispone la rinnovazione degli atti che ritenga rilevanti ai fini della decisione. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice provvede a norma del quarto comma dell'articolo 497.

La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo l'inizio della discussione finale è priva di effetti sul giudizio contumaciale».

Art. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 501 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«In ogni caso il dibattimento prosegue dall'ultimo atto compiuto prima della comparizione del contumace, e non può essere sospeso o rinviato per cause che dipendano dalla precedente contumacia. Tuttavia, quando l'imputato prova di essere comparso tardivamente per non avere avuto tempestivamente conoscenza del decreto di citazione e ricorrono le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-*bis*, si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 498».

Art. 6.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento del quale non poté fornire prova tempestiva al giudice di primo grado, ovvero a mancanza di effettiva conoscenza della citazione, sempre che in tal caso ricorrano le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-*bis*».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

Il testo vigente dell'art. 192 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 della presente legge, è il seguente:

«Art. 192 (*Impugnazione dell'imputato, dei genitori, del tutore e del difensore*). — L'imputato può proporre l'impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

I genitori per i figli minori sottoposti alla loro potestà o il tutore per le persone soggette a tutela possono, senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.

L'impugnazione può anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste.».

Nota all'art. 3:

Il testo vigente dell'art. 497 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 3 della presente legge, è il seguente:

«Art. 497 (*Mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento*). — *Quando l'imputato anche se detenuto non si presenta all'udienza, ed è provato o appare probabile che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, la corte, il tribunale o il pretore, salvo quanto è disposto nell'articolo 88, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento, secondo le circostanze, e prescrive, se occorre, che il provvedimento sia notificato all'imputato.*

Questa disposizione non si applica quando l'imputato, legittimamente impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza, e il giudice non ritiene necessaria la sua comparizione personale.

La probabilità che l'assenza dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento è in ogni caso liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva, né motivo di impugnazione.

Se alcuno tra più imputati è legittimamente impedito e non ricorre il caso preveduto dal primo capoverso, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che per evidente e assoluta necessità del giudizio ritenga di rinviare il dibattimento.

Quando l'imputato, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 125, ha conferito mandato speciale al difensore perché lo rappresenti nel giudizio, non si applicano le disposizioni precedenti, a meno che sia provato che l'assoluta impossibilità di comparire riguarda tanto l'imputato quanto il procuratore speciale.».

Nota all'art. 5:

Il testo vigente dell'art. 501 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 5 della presente legge, è il seguente:

«Art. 501 (*Comparizione del contumace*). — Se il contumace compare nel corso del dibattimento, prima che sia cominciata la discussione finale, ne è fatta menzione nel processo verbale e l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia è revocata di diritto. Il presidente o il pretore informa sommariamente l'imputato di quanto è avvenuto in sua assenza e ne assume l'interrogatorio.

*In ogni caso il dibattimento prosegue dall'ultimo atto compiuto prima della comparizione del contumace, e non può essere sospeso o rinviato per cause che dipendano dalla precedente contumacia. Tuttavia, quando l'imputato prova di essere comparso tardivamente per non avere avuto tempestivamente conoscenza del decreto di citazione e ricorrono le condizione indicate nel secondo comma dell'articolo 183-*bis*, si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 498.*

Queste disposizioni si applicano anche se alcuni degli imputati sono presenti e altri contumaci ovvero se tutti sono contumaci, e tutti o alcuni si presentano contemporaneamente o successivamente.

In nessun caso la discussione finale può essere interrotta o rinnovata per la presentazione di imputati contumaci.».

Nota all'art. 6:

Il testo vigente dell'art. 520 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della presente legge, è il seguente:

«Art. 520 (*Facoltà del giudice d'appello; rinnovazione del dibattimento*). — Se il giudice d'appello ritiene di non essere in grado di decidedere allo stato degli atti, può anche d'ufficio ordinare la presentazione di nuovi documenti, la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento, l'esame anche su nuove circostanze dei testimoni del primo giudizio o l'assunzione di altre prove nuove; può sentire altresì i periti e i consulenti tecnici, nei limiti in cui sono ammessi nel giudizio di primo grado, e nei casi di assoluta necessità può disporre una nuova perizia a norma dell'articolo 455.

*Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento del quale non potè fornire prova tempestiva al giudice di primo grado, ovvero a mancanza di effettiva conoscenza della citazione, sempre che in tal caso ricorrano le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-*bis.

La rinnovazione parziale o totale del dibattimento è disposta con ordinanza.

A tale rinnovazione si procede con le forme del giudizio di primo grado, in quanto sono applicabili, anche relativamente alle prove, senza sospendere o rinviare il dibattimento, se è possibile. Il pubblico ministero e le parti private possono presentare direttamente all'udienza in cui intendono proporre la rinnovazione, le prove nuove e quelle da riassumersi. Quando non è possibile provvedere in tale modo si osservano le norme degli articoli 431 e 432, evitando ogni dilazione non assolutamente necessaria.».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1706):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 19 ottobre 1987.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 17 dicembre 1987, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 21 gennaio 1988 e approvato il 1° giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1091):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, l'8 giugno 1988, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 21, 22 settembre 1988 e approvato, con modificazioni, il 12 ottobre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 1706/*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 9 novembre 1988, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 18 gennaio 1989.

89G0043

LEGGE 27 gennaio 1989, n. 23.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, recante misure urgenti in materia sanitaria, nonché per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali e della Croce rossa italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, recante misure urgenti in materia sanitaria, nonché per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali e della Croce rossa italiana, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1988, n. 307, e 30 settembre 1988, n. 421.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N. 514.

All'articolo 1:

al comma 2, le parole da: «Tali quote» *fino a:* «di cui al presente comma» *sono soppresse;*

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. La partecipazione alla spesa per le specialità medicinali, da parte dei cittadini, non può superare lire trentamila per ricetta.

2-*ter*. Sono compresi fra le categorie dei cittadini esenti dalla partecipazione alla spesa per le specialità medicinali i residenti a scopo di recupero nelle comunità per tossicodipendenti. Sono altresì esenti i cittadini affetti da diabete mellito, da sclerosi multipla e i cittadini sottoposti a trapianti di organi».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 282 del 1° dicembre 1988.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 1° marzo 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3416):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro della sanità (DONAT CATTIN) il 1° dicembre 1988.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 1° dicembre 1988, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 dicembre 1988.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 21 dicembre 1988.

Esaminato dalla XII commissione il 14 dicembre 1988.

Esaminato in aula l'11 gennaio 1989 (deliberato il rinvio in commissione).

Esaminato dalla XII commissione il 17 gennaio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 19 gennaio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1528):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 21 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 gennaio 1989.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 gennaio 1989.

Esaminato dalla 12ª commissione il 25 gennaio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 25 gennaio 1989.

89G0046

DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1989, n. 24.

Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure che consentano l'immediata realizzazione di interventi infrastrutturali nelle aree che saranno interessate dai mondiali di calcio del 1990;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 20 e del 27 gennaio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei trasporti, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano all'esecuzione delle opere pubbliche, di cui all'allegato elenco, direttamente connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990.

2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilità del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati;

b) realizzabilità entro il mese di aprile del 1990;

c) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo.

3. Le opere di cui all'elenco allegato al presente decreto sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

4. Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano altresì, su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti di cui al comma 2 ed alle opere previste dalla legge 23 agosto 1988, n. 373.

Art. 2.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega il Ministro competente, convoca, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una

conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dal sindaco del comune interessato; ad essa partecipano i soggetti suindicati.

2. La conferenza valuta i progetti esecutivi, con particolare riferimento alla loro compatibilità con gli interessi paesistici, ambientali, culturali e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici e ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori adempimenti.

4. Il controllo della Corte dei conti e dei comitati regionali di controllo è esercitato in via successiva. Entro due mesi dalla data di collaudo delle opere, le amministrazioni e gli enti locali interessati trasmettono ai predetti organi di controllo tutti gli atti del procedimento, unitamente ad una relazione illustrativa dei tempi e modalità di realizzazione delle opere, dei costi sostenuti e dei risultati diretti ed indiretti conseguiti, da inviarsi anche alla commissione di cui all'articolo 3.

Art. 3.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina una commissione formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, aventi particolari esperienze nel settore amministrativo-contabile, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Essa opera presso l'ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane. Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione si avvale di una apposita segreteria tecnica, per il cui funzionamento viene utilizzato personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel numero massimo di cinque unità. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. La commissione, che dura in carica fino al 31 ottobre 1990, predispone relazioni semestrali sull'andamento dei lavori ed una relazione conclusiva, che sono presentate dal Governo al Parlamento.

3. Gli enti e le amministrazioni che eseguono le opere e gli interventi previsti dal presente decreto hanno l'obbligo di inviare alla commissione gli elementi dalla medesima richiesti.

Art. 4.

1. In considerazione della particolare urgenza degli interventi di cui al presente decreto, si procede, anche in deroga alle disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 584, all'affidamento dell'esecuzione delle opere in appalto ovvero in concessione ad imprese di costruzione, anche cooperative, loro consorzi o associazioni temporanee.

2. Per gli interventi relativi a linee metropolitane anche con sistemi innovativi, i comuni possono procedere, in deroga alle disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 584, all'affidamento, anche in concessione, della progettazione e dell'esecuzione delle opere a società, imprese di costruzione, anche cooperative, loro consorzi o associazioni temporanee. Per gli interventi in cui sia necessario assicurare una particolare compatibilità degli impianti fissi con materiale rotabile di tipo non unificato, il comune può procedere, con la medesima procedura, all'affidamento in concessione unitaria di progettazione ed esecuzione delle opere, nonché della fornitura del materiale rotabile a società ovvero a consorzi o associazioni di imprese di provata esperienza nella progettazione integrata e nella realizzazione di sistemi ferroviari metropolitani nelle quali siano presenti le imprese fornitrici di materiale rotabile.

3. Gli interventi che interessano il settore autostradale possono essere affidati dalla Azienda nazionale autonoma delle strade in regime di concessione agli enti e società concessionarie, sulla base di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni vigenti, nei quali l'equilibrio economico è assicurato anche attraverso la proroga del termine di scadenza delle attuali concessioni.

Art. 5.

1. È assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade la somma complessiva di lire 460 miliardi per il biennio 1989-1990, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989 e lire 373 miliardi per l'anno 1990, quale concorso dello Stato nella spesa, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco di competenza dell'Azienda. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria».

2. L'Ente ferrovie dello Stato, per gli interventi di propria competenza di cui all'allegato elenco, è autorizzato a contrarre mutui nel biennio 1989-1990 nel limite massimo complessivo di lire 430 miliardi. All'onere per l'ammortamento dei predetti mutui, valutato in lire 43 miliardi in ragione d'anno, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7750 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Per la realizzazione degli interventi relativi a linee metropolitane anche con sistemi innovativi e a parcheggi, i comuni, sulla base della ripartizione delle disponibilità definita con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, sono autorizzati a stipulare mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo di 900 miliardi, con onere di ammortamento assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 7 per cento. Al relativo onere, valutato in lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1990, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Minstero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1990 e per quelli successivi dell'accantonamento «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane».

4. Per la copertura finanziaria degli interventi di competenza degli enti locali previsti dall'allegato elenco, diversi da quelli di cui al comma 3, i comuni provvedono a stipulare mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545.

5. Per i progetti relativi agli inteventi di cui all'allegato elenco, per i quali sono stati stipulati mutui con la Cassa depositi e prestiti e che formano offetto di richiesta di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi da 31 a 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la concessione del finanziamento determina l'estinzione in via anticipata dei predetti mutui.

6. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco sulla base di deliberazione adottate dalla giunta municipale ai sensi dell'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

7. Per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco, gli enti locali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa nei limiti delle somme risultanti dal progetto di bilancio predisposto dalle rispettive giunte ed in armonia con le indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica. Il termine di 45 giorni di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è ridotto per i predetti mutui a 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione delle domande da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti a cura dei comuni interessati.

Art. 6.

1. La presentazione dei progetti esecutivi da parte degli enti locali per l'ammissione alla stipulazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti per la realizzazione degli interventi da attuarsi in applicazione delle norme del presente decreto, con contributo a carico del bilancio dello Stato, dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 1989.

2. Le somme relative all'autorizzazione disposta dall'articolo 5, comma 1, eventualmente non utilizzate per le finalità ivi indicate, sono destinate alla realizzazione di altri interventi di competenza dell'Azienda nazionale autonoma delle strade rientranti nel piano decennale di grande viabilità e di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. Le somme relative al contributo sui mutui autorizzati dall'articolo 5, comma 3, eventualmente non utilizzate per le finalità ivi indicate, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritte al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, sotto la voce «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane» relativamente al triennio 1989-1991.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

SANTUZ, *Ministro dei trasporti*

BONO PARRINO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

TOGNOLI, *Ministro per i problemi delle aree urbane*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

AREA DI TORINO

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione a parcheggi delle aree prospicienti la stazione di Torino-Lingotto e sistemazione fabbricato viaggiatori P.M. con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

2) Ristrutturazione aerostazione passeggeri.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

3) Sottopasso di corso Grosseto.

4) Rete stradale adiacente al nuovo stadio.

5) Sistemazione a verde pubblico zona sportiva.

6) Potenziamento parcheggi aerostazione Torino-Caselle.

7) Prolungamento linea ML3 allo stadio.

8) Ferrovia concessa Torino-Ceres.

9) Sotto passo da via Rossini a Rondò della Forca.

AREA DI MILANO

OPERE FERROVIARIE.

1) Velocizzazione linea Milano-Torino.

2) Sistemazione impianto stazione Milano centrale, con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

3) Realizzazione di un collegamento in galleria con il parcheggio di piazza Luigi di Savoia, attigua alla stazione centrale.

OPERE AEROPORTUALI (MALPENSA).

4) Riordino viabilità entrata-uscita aerostazione; parcheggi pullman ed ampliamento zona arrivi.

OPERE AEROPORTUALI (BERGAMO).

5) Nuova aerostazione passeggeri e ampliamento piazzale sosta aeromobili.

6) Ulteriore ampliamento piazzale sosta aeromobili e prolungamento via rullaggi.

ANAS.

7) S.S. 336 lavori di riqualifica con eliminazione degli incroci a raso ed adeguamento della sezione al tipo III delle norme C.N.R./80:

lotto 1;

lotto 2;

lotto 3.

8) S.S. 342 stralcio relativo al tratto Bergamo-Orio al Serio compreso il collegamento con l'aeroporto e con la S.S. 591.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

9) Sistema trasporto innovativo stadio.

10) Parcheggi:

Lampugnano;

Cascina Gobba;

via Novara;

ospedale S. Carlo;

Bisceglie;

Forlanini.

11) Opere viabilistiche:

tratto da via Tesio a Cascina-Cottica e Lampugnano;
tratto di via Patroclo (da via Tesio a via Harar);
via Harar-via Novara-via Caldera;
tratto di via S. Giusto-via Forze Armate.

AREA DI VERONA

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione impianti di stazione Verona-P.ta Nuova, con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

2) Ampliamento piazzale aeromobili.

3) Riordino viabilità esterna ed ampliamento parcheggi auto e pullman.

4) Realizzazione strutture terminal di Tessera.

ANAS.

5) S.S. 14 - collegamento tra la tangenziale di Mestre e l'aeroporto Marco Polo:

lotto 1;

lotto 2;

lotto 3.

6) Grande viabilità-asse di penetrazione:

tronco T4;

tronco T9.

7) Tangenziale sud di Verona:

lotto 13 - ampliamento autostazione di Verona Sud;

lotto 14 - connessione con la viabilità ordinaria.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

8) Incrocio di via Basso Acquar-via Faccio;

9) Incrocio via Porta Nuova.

10) Incrocio di Porta Palio.

AREA DI UDINE

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione di stazione con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI (RONCHI DEI LEGIONARI).

2) Ampliamento e ristrutturazione aerostazione passeggeri, adeguamento viabilità interna ed esterna ed adeguamento parcheggi pullman.

ANAS.

3) S.S. 14 adeguamento del tratto tra il km 121+907 ed il km 122+999 in corrispondenza dell'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia (Ronchi dei Legionari).

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

4) Parcheggi interrati ad uso pubblico nel centro urbano:

via Magrini;

via Andreuzzi;

piazza Venerio.

5) Viabilità competenza comunale:

completamento di viale Cadore:

1° lotto, 2ª fase;

2° lotto.

6) Asse di collegamento urbano della grande viabilità.

AREA DI GENOVA

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

2) Metropolitana tratta Principe-Caricamento.

3) Copertura torrente Bisagno-stadio Ferraris:
lato Valle;
lato Monte.

4) Copertura torrente Bisagno Genova-est.

5) Corso Europa:
sottopasso corso Gastaldi-via Barrili;
sottopasso via Isonzo-via Timavo.

6) Corso Italia.

7) Pedonalità Brignole stadio.

8) Prolungamento corso De Stefanis:
tratto da via Claravezza a via del Faggio.
completamento via Toti;
tratto da via N. Costa a piazzale Parenzo;
tratto da via del Faggio a via N. Costa.

AREA DI BOLOGNA

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

2) Ampliamento del piazzale sosta aeromobili.

3) Adeguamento viabilità interna ed adeguamento parcheggi auto e pullman.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

4) Realizzazione parcheggio zona via Andrea Costa.

5) Realizzazione parcheggio tangenziale zona Arcoveggio.

6) Realizzazione parcheggio sotterraneo in piazza della Pace.

7) Realizzazione di due sottovia ferroviari e di un sottovia stradale nella via Triumvirato.

8) Rete piste ciclabili a servizio dello stadio.

AREA DI FIRENZE

OPERE FERROVIARIE.

1) Velocizzazione linea Firenze-Pisa variante «La Rotta».

2) Sistemazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI (PISA).

3) Adeguamento parcheggi auto e pullman.

ANAS.

4) Collegamento Firenze-sud-Varlungo-Campo di Marte-Coverciano:
lotto 1.

5) Strada di comunicazione Firenze-Pisa-Livorno - itinerario Firenze-Pisa:
lotto 0 - *a)*;
lotto 0 - *b)*;
lotto 8 - *a)*;
lotto 8 - *b)*;
lotto 9 - *a)*;
lotto 9 - *b)*.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

6) Recupero urbano zone di Novoli viale Guidoni - miglioramento strutture viabili.

7) Parcheggio interrato e sistemazione a verde pubblico nella zona «Campo Marte».

8) Centro tecnico federale di Coverciano - interventi di ampliamento e ristrutturazione.

9) Sistemazione dei servizi all'esterno della stazione di Firenze S.M.N., lato via Valfonda.

10) Sottopasso ferroviario fra viale Mazzini e via Campo d'Arrigo.

11) Piste ciclabili lungo i viali di circonvallazione, centro storico e stadio comunale.

12) Parcheggi piazza stazione Parterre e piazza Ghiberti.

AREA DI ROMA

OPERE FERROVIARIE.

1) Collegamento aeroporto Fiumicino-Ostiense del terminal ferroviario a Ostiense.

2) Sistemazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

3) Anello ferroviario Cintura Nord:
1° lotto funzionale: S. Pietro-Farneto-Vigna Clara.

4) Adeguamento materiale rotabile mirato ai collegamenti di tipo metropolitano ed ai servizi di trasporto dedicati al campionato mondiale di calcio.

OPERE AEROPORTUALI.

5) Ripristino viabilità interna ed ampliamento parcheggi auto pullman.

ANAS.

6) S.S. 7 svincolo da e per l'aeroporto di Ciampino.

7) S.S. 7 svincolo tra la S.S. 7 e la S.S. 217.

8) S.S. 3 sistemazione innesto con la S. C. 2 Ponti.

9) S.S. 1 adeguamento della statale tra i km 15+100 e 28+000:
1° lotto (km 15-21+750);
2° lotto (km 21+750-28).

10) G.R.A. sistemazione del tratto compreso tra la S.S. 7 e la A2:
1° lotto;
2° lotto, fase 1.

11) S.S. 1 realizzazione dello svincolo tra la S.S. 1 «Via Aurelia» e la A12 (località Tre Denari).

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

12) Raddoppio via Olimpica tratto M.llo Giardino, via Morra di Lauriano.

13) Raddoppio via Olimpica tratto di via Morra di Lauriano-p.za Dodi.

14) Raddoppio via Olimpica tratto p.za Dodi-l.go Volpi.

15) Raddoppio via Olimpica tratto via Orti della Farnesina-via Flaminia Vecchia e cavalcavia Cassia.

16) Svincolo c.so Francia.

17) Galleria collina Fleming svincolo Tor di Quinto.

18) Parcheggio p.za Mancini.

19) Allargamento tronchi viadotto sup. ed inf. Tangenziale Est e piazzole di emergenza.

20) Ristrutturazione v.le Tor di Quinto dalla via Flaminia a via Olimpica (Ponte Milvio).

21) Nuova rampa raccordo tra L. Michelangelo e p.za della Libertà.

22) Parcheggio di scambio via Tuscolana-Cinecittà.

23) Parcheggio stazione Tiburtina.

24) Prolungamento via Pareto dalla Cassia alla Flaminia.

25) Ristrutturazione parcheggi stadio Flaminio.

26) Ristrutturazione viadotto c.so Francia e adeguamento norme.

27) Costruzione parcheggi e rete viaria collegamento nodo di scambio attestamento linea metropolitana Roma-Fiumicino.

28) Ristrutturazione v.le Angelico e pista ciclabile.

29) Viabilità Centro Rai Saxa Rubra.

30) Cavalcavia via Tor di Quinto-Olimpica.

31) Costruzione parcheggio interrato p.le Partigiani.

32) Spostamento canalizzazione PP.SS. e costruzione impianti I.P. sulla via Olimpica.

33) Adeguamenti semaforici Prati-Flaminio.

34) Realizzazione sistemi di regolazione via Olimpica tratto svincolo via Portuense-p.za M.llo Giardino e via Togliatti tra via Appia e A24.

35) Lavori di sistemazione a verde area del parcheggio di p.za Mancini.

36) Sistemazione a verde e ripristino aree interessate dal raddoppio via Olimpica da p.za M.llo Giardino a p.za Volpi.

37) Sistemazione Parco di Monte Mario e Villa Mazzanti.

38) Progetto Tevere Nord e Parco Tor di Quinto.

39) Ristrutturazione di gabinetti pubblici.

40) Realizzazione Metro Leggero-p.le Flaminio-p.za Mancini:

41) Ferrovia Roma-Viterbo tratto urbano-p.le Flaminio-Montebello potenziamento materiale rotabile e realizzazione di due stazioni Centro Rai e Saxa Rubra.

42) Ristrutturazione delle 36 elettromotrici, messa in opera dell'impianto dell'arresto a bersaglio e parziale ampliamento deposito e officina Osteria del Curato.

43) Eliporto policlinico Umberto I.

AREA DI NAPOLI

OPERE FERROVIARIE.

1) Potenziamento della linea metropolitana tra le stazioni di Napoli Gianturco e Pozzuoli.

2) Ristrutturazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE DELL ENTE LOCALE.

3) Tronco p.le Tecchio-Torretta della linea tramviaria rapida: 1° stralcio.

4) Eliminazione incrocio via Cintia-via Terracina-sistemazione superficiale di p.le Tecchio e p.le D'Annunzio - 1° stralcio.

5) Nuova sistemazione della viabilità esistente ad occidente di p.le Tecchio-riqualificazione urbana delle aree circostanti con la creazione di parcheggi e percorsi pedonali attrezzati - 1° stralcio.

AREA DI BARI

OPERE FERROVIARIE.

1) Velocizzazione della linea Foggia-Bari e sistemazione fabbricato viaggiatori Bari Centrale con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

2) Adeguamento viabilità interna ed ampliamento parcheggi auto e pullman e adeguamento attuale aerostazione.

3) Adeguamento pista aerea sicurezza soglia 07.

4) Ampliamento p.le sosta aeromobili.

ANAS.

5) S.S. 16 - Asse attrezzato Cerignola Bari-collegamento dell'asse attrezzato con l'aeroporto civile di Bari Palese.

6) S. S. 379 - Costruzione dell'asta di collegamento con l'aeroporto di Brindisi.

7) S.S. 271 - Adeguamento della sede stradale del tratto compreso tra la tangenziale di Bari e il casello autostradale A14.

8) S.S. 16 - Tangenziale di Bari - costruzione di uno svincolo altimetrico a servizio del rione Japigia.

9) Tangenziale di Bari - sistemazione della tangenziale e della strada comunale S. Caterina di S. Caterina.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

10) Adeguamento sede via Napoli, radiale di accesso dalla città a tangenziale e stadio.

11) Asse nord-sud collegante il sottopasso ferroviario di via Brigata Bari con la tangenziale e l'asse est-ovest.

12) Sistemazione strada provinciale n. 110 Modugno-Carbonara.

AREA DI PALERMO

OPERE FERROVIARIE.

1) Realizzazione di un servizio ferroviario di tipo metropolitano nel tratto Palermo-Notarbartolo-S. Polo Marittima e sistemazione fabbricato viaggiatori Palermo centrale e Notarbartolo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

2) Adeguamento parcheggi auto e pulman. Adeguamento viabilità esterna.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

3) Progetto costruzione ponte in via dell'Autonomia Siciliana corrispondenza della trincea ferroviaria.

4) Progetto per l'allargamento di via Montepellegrino e accesso a via Ruggero Loria.

5) Progetto sistemazione via A. De Gasperi e relativa piazza - prolungamento di via Libertà da p.za Veneto a via A. De Gasperi.

6) Progetto sistemazione viaria e parcheggio per auto vie Galatea-Mungibello-Francia-Belgio-Galilei-Gen. Maria.

7) Progetto costruzione campo di calcio e velodromo nel quartiere Zen.

8) Progetto - prolungamento via Giuseppe Lanza di Scalea.

AREA DI CAGLIARI

OPERE AEROPORTUALI.

1) Aerostazione passeggeri e viabilità.

2) Adeguamento parcheggi auto e pullman.

OPERE DELL'ENTE LOCALE

3) Parcheggi stadio S. Elia.

4) Passerelle palestra.

5) Allargamento via Dei Conversi.

6) Asse scorrimento v.le Marconi.

7) Asse mediano scorrimento «Sa Perda Bianca».

CITTÀ SEDE DEI MONDIALI '90

ANAS.

Lavori a carattere manutentorio anche straordinario e miglioramenti in sede della viabilità di adduzione.

89G0047

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1988.

Delega di funzioni all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1988, con il quale all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. avv. Remo Gaspari, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio, incaricato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, fermi restando i compiti specifici previsti dalla legge per il Ministro incaricato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è delegato dal 27 settembre 1988 ad esercitare le seguenti funzioni:

1) promuovere l'azione del Governo relativa all'azione pubblica nel Mezzogiorno;

2) curare gli adempimenti relativi all'applicazione delle normative destinate al Mezzogiorno, anche d'intesa con altri Ministri nelle cui attribuzioni rientri l'oggetto delle normative stesse, ivi comprese quelle delegate, vigilando altresì sulla loro corretta e tempestiva attuazione;

3) svolgere ogni necessario intervento per il tempestivo impiego delle risorse finanziarie destinate al Mezzogiorno, promuovendo le iniziative volte a superare gli ostacoli procedurali che ne impediscano la più efficace utilizzazione;

4) curare gli adempimenti relativi alla raccolta, studio, elaborazione e diffusione di dati, informazioni ed analisi sulle azioni destinate al Mezzogiorno;

5) curare che le azioni pubbliche centrali, regionali e locali destinate al Mezzogiorno siano coerenti agli indirizzi del programma di Governo;

6) assicurare che tutte le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, siano svolte coerentemente agli indirizzi legislativi e del programma di Governo.

Roma, addì 29 settembre 1988

Il Presidente: DE MITA

89A0404

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1988.

Delega di funzioni all'on. avv. Rosa Jervolino Russo, Ministro senza portafoglio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1988, con il quale all'on. avv. Rosa Jervolino Russo, senatore della Repubblica, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per gli affari sociali;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. avv. Rosa Jervolino Russo, senatore della Repubblica, Ministro senza portafoglio, incaricato per gli affari sociali, è delegata dal 27 settembre 1988 ad esercitare le seguenti funzioni:

1) coordinare le iniziative — a livello locale, nazionale, comunitario ed internazionale — conoscitive e di proposizione ed elaborazione progettuale inerenti le problematiche sociali emergenti:

2) coordinare le conseguenti attività di amministrazioni dello Stato ed altri enti pubblici interessati, con particolare riguardo alla acquisizione di informazioni ed alla costituzione di una banca-dati per lo studio e la definizione degli interventi nel settore dei servizi sociali ed in quelli attinenti alle problematiche della famiglia, dell'età minore e della terza età, degli handicappati, delle tossicodipendenze, dell'emarginazione, degli obiettori di coscienza, nonché delle associazioni di volontariato;

3) promuovere, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate, i rapporti con gli organismi operanti in materia di servizi sociali sia in Italia che all'estero, nonché la cooperazione in tale settore;

4) acquisire e diffondere informazioni sullo stato delle iniziative concernenti la politica sociale, sui criteri della spesa sociale e sui relativi strumenti di intervento;

5) porre allo studio ed elaborare progetti pilota nel campo delle politiche di benessere sociale, in particolare per lo sviluppo e la razionalizzazione delle relative iniziative, anche proponendo la costituzione di commissioni e/o gruppi di lavoro interdisciplinari;

6) predisporre, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate, studi e proposte di riforma della normativa in materia di servizi sociali e delle misure amministrative connesse, in particolare nell'ambito delle materie indicate al punto 2).

Roma, addì 29 settembre 1988

Il Presidente: DE MITA

88A0405

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1988.

Delega di funzioni all'on. prof. Sergio Mattarella, Ministro senza portafoglio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1988, con il quale all'on. prof. Sergio Mattarella, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. prof. Sergio Mattarella, Ministro senza portafoglio, incaricato per i rapporti con il Parlamento, è delegato dal 27 settembre 1988 ad esercitare le seguenti funzioni:

1) provvedere a presentare alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e ad esercitare le facoltà del Governo di cui all'art. 72 della Costituzione;

2) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorità governative;

3) assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari, anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo;

4) provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinché il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo;

5) curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del Parlamento;

6) curare gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo.

Roma, addì 29 settembre 1988

Il Presidente: DE MITA

89A0406

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1988.

Delega di funzioni all'on. Carlo Tognoli, Ministro senza portafoglio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1988, con il quale all'on. Carlo Tognoli, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per i problemi delle aree urbane;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. Carlo Tognoli, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio, incaricato per i problemi delle aree urbane, è delegato dal 27 settembre 1988 ad esercitare le seguenti funzioni:

1) curare la base conoscitiva e progettuale promuovendo le iniziative legislative ed amministrative necessarie a predisporre gli strumenti per il potenziamento o la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi nelle aree urbane e nelle aree metropolitane del Paese e coordinare l'azione amministrativa di attuazione dei medesimi;

2) identificare differenziati ed idonei interventi dell'amministrazione centrale che, nel rispetto delle autonomie regionali e locali, consentano, anche mediante intese ed accordi di programma, lo studio e la realizzazione di programmi di opere pubbliche, infrastrutture e di ogni altro intervento diretti alla soluzione di specifici problemi di tali aree, con la partecipazione, nei rispettivi ambiti di competenza, di amministrazioni pubbliche, aziende autonome, enti pubblici anche economici ed eventualmente soggetti privati e con la previsione di interventi, anche di natura legislativa, necessari per l'esercizio di poteri sostitutivi, in caso di inadempimenti e ritardi;

3) promuovere, relativamente alle attività connesse alla gestione delle predette aree, l'intesa di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, al fine della formulazione della proposta del Presidente del Consiglio ivi prevista;

4) promuovere l'adeguato finanziamento, stabilendone i criteri, degli interventi in precedenza indicati, sia mediante il ricorso a risorse già previste nella legge di bilancio e nella legge finanziaria, sia favorendo nuove forme di partecipazione del capitale privato ed accordi quadro con aziende di credito e istituti di credito;

5) verificare l'operatività e controllare l'attuazione della legislazione vigente che incida sulla definizione, sull'assetto e sulla gestione delle aree urbane e metropolitane;

6) provvedere, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, alla istituzione di commissioni o altri organi consultivi collegiali con funzioni di supporto tecnico o compiti di studio e di indagine nelle materie attinenti alla gestione delle aree metropolitane e delle aree urbane, nonché in materia urbanistica con riferimento alle aree urbane ad alta tensione abitativa;

7) svolgere compiti di raccordo tra gli enti territoriali, le amministrazioni pubbliche, le aziende autonome e gli enti pubblici, anche economici, che operano nelle aree urbane e metropolitane per l'individuazione di soluzioni ottimali ai problemi delle aree in questione, anche attraverso l'istituzione di sedi collegiali di consultazione.

Roma, addì 29 settembre 1988

Il Presidente: DE MITA

89A0407

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1988.

Delega di funzioni al prof. Antonio La Pergola, Ministro senza portafoglio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1988, con il quale al prof. Antonio La Pergola, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Antonio La Pergola, Ministro senza portafoglio, incaricato per il coordinamento delle politiche comunitarie, fermi restando i compiti specifici previsti dalla legge per il Ministro incaricato per il coordinamento delle politiche comunitarie, è delegato dal 27 settembre 1988 ad esercitare le seguenti funzioni:

1) promuovere e coordinare l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie ed assicurare la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; curare la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e delle posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;

2) curare gli adempimenti relativi ai modi ed ai tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonché la raccolta di dati e di informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie.

In particolare è delegato a:

a) promuovere e curare, di concerto con le amministrazioni competenti, la definizione della posizione italiana in ordine alle iniziative comunitarie, partecipando anche ai lavori inerenti alla predisposizione dei relativi provvedimenti;

b) cooperare con le amministrazioni statali interessate, le regioni e gli enti pubblici anche economici agli adempimenti che si rendono necessari nelle fasi preventive e successive all'adozione delle suddette disposizioni; a tale scopo, salve le competenze delle singole amministrazioni, il Ministro informa gli enti interessati e, se del caso, le organizzazioni sindacali di categoria dei progetti e proposte di regolamenti, di direttive e di decisioni e di altri atti comunitari sulle materie di loro interesse e ne raccoglie le osservazioni;

c) svolgere ogni necessario intervento per il tempestivo impiego delle risorse finanziarie di provenienza comunitaria e di quelle nazionali ad esse connesse, promuovendo le iniziative per eliminare gli ostacoli procedurali che ne impediscono la più valida ed efficiente utilizzazione;

d) promuovere e sviluppare le relazioni del Governo con i componenti italiani del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale della CEE, nonché intrattenere rapporti costanti con il Parlamento italiano ai fini dell'armonizzazione della legislazione nazionale con quella comunitaria;

e) vigilare sulla corretta e tempestiva attuazione delle disposizioni comunitarie da parte delle amministrazioni pubbliche interessate e proporre, di concerto con i Ministri competenti per materia, i provvedimenti per l'adeguamento dell'ordinamento interno ed il coordinamento delle procedure;

f) curare, nell'ambito degli indirizzi e del programma governativo, l'intesa tra Governo e regioni in relazione allo svolgimento in sede comunitaria delle attività di queste ultime nelle materie di loro competenza ed a tal fine promuovere, eventualmente, gli opportuni atti di indirizzo e coordinamento;

g) porre in essere, in qualità di autorità competente, tutte le azioni connesse all'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2088/85 del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei; a tale scopo mantenere i rapporti fra le autorità territoriali e gli organi della Comunità europea in materia di programmi integrati mediterranei, di concerto ed in collaborazione con il Ministero degli affari esteri;

h) rappresentare l'Italia, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, alle riunioni del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relative al «Mercato interno», nel quadro degli impegni assunti per il completamento di tale mercato; per tale compito, avvalersi anche dell'assistenza di rappresentanti dei Ministeri specificatamente competenti per le materie poste in discussione in detto Consiglio;

i) intraprendere, sia a livello nazionale che in sede comunitaria, di concerto con il Ministero degli affari esteri, le azioni dirette ad assicurare una equa politica della concorrenza, adottando ogni iniziativa tesa a risolvere le relative problematiche;

l) coordinare e promuovere le iniziative alla realizzazione della cosiddetta «Europa dei cittadini», nel quadro dello sviluppo delle azioni di politica sociale nell'ambito comunitario;

m) curare la raccolta e la diffusione di dati e di informazioni e l'analisi delle implicazioni interne delle politiche comunitarie;

n) presiedere il comitato consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

o) emanare i provvedimenti e curare gli adempimenti previsti dagli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, e 14, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

p) sottoporre al Consiglio dei Ministri la relazione alle Camere prevista dall'art. 10, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

q) porre in essere, in qualità di autorità competente, tutte le azioni connesse con l'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Roma, addì 29 settembre 1988

Il Presidente: DE MITA

89A0408

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1988.

Delega di funzioni al prof. Antonio Ruberti, Ministro senza portafoglio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1988, con il quale al prof. Antonio Ruberti, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Antonio Ruberti, Ministro senza portafoglio, incaricato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, fermi restando i compiti specifici previsti dalla legge per il Ministro incaricato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, è delegato dal 27 settembre 1988 all'esercizio delle seguenti funzioni:

1) coordinare in via generale le iniziative nazionali inerenti la ricerca scientifica e tecnologica;

2) vigilare sul Consiglio nazionale delle ricerche;

3) assumere le opportune iniziative in materia di definizione dell'organizzazione centrale della ricerca, nonché di riforma degli enti di ricerca, anche per ciò che concerne il riassetto dello stato giuridico ed economico del personale scientifico, tecnico ed amministrativo addetto;

4) formulare le proposte di indirizzo politico dell'attività di ricerca;

5) coordinare la presenza italiana negli organismi internazionali e comunitari in materia di ricerca scientifica, d'intesa con i Ministri competenti;

6) coordinare, previa intesa con gli altri Ministri competenti, i rapporti con gli organismi scientifici comunitari e internazionali ai fini della più qualificata partecipazione italiana alle attività di ricerca.

Roma, addì 29 settembre 1988

Il Presidente: DE MITA

89A0409

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1988.

Delega di funzioni all'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1988, con il quale all'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica:

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio, incaricato per la funzione pubblica, è delegato dal 27 settembre 1988 a svolgere le seguenti funzioni:

1) coordinare gli adempimenti nelle materie concernenti riforme della pubblica amministrazione;

2) esercitare le attribuzioni del Presidente del Consiglio in applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, assicurando che le funzioni di cui all'articolo 27 della legge medesima siano svolte coerentemente agli indirizzi legislativi e del programma di Governo;

3) promuovere le iniziative per il migliore impiego del personale e l'attivazione di idonei meccanismi di mobilità;

4) coordinare le iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici;

5) coordinare e proporre le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la fattibilità amministrativa delle leggi;

6) provvedere agli adempimenti concernenti il pubblico impiego attribuiti dalla legge al Presidente del Consiglio dei Ministri;

7) provvedere agli adempimenti di carattere generale in materia di sedi di lavoro, servizi sociali e strutture della pubblica amministrazione;

8) proporre misure volte al miglioramento della circolazione della informazione nella pubblica amministrazione e nei rapporti con il cittadino e promuovere corrispondenti iniziative generali organizzative e funzionali;

9) provvedere agli adempimenti necessari ad assicurare le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

10) presiedere il Consiglio superiore della pubblica amministrazione ed assicurare lo svolgimento dei compiti di tale organo collegiale;

11) curare gli adempimenti dell'ufficio per i ruoli unici, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618; presiedere il Consiglio di amministrazione di cui all'art. 6 del predetto decreto; provvedere agli adempimenti necessari all'attuazione dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75;

12) curare gli adempimenti relativi all'attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché di altre leggi di soppressione, riforma e scorporo di enti pubblici;

13) promuovere le misure e curare gli adempimenti in materia di occupazione nella pubblica amministrazione.

Roma, addì 29 settembre 1988

Il Presidente: DE MITA

89A0410

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1988.

Delega di funzioni al dott. Antonio Maccanico, Ministro senza portafoglio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1988, con il quale il dott. Antonio Maccanico, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Antonio Maccanico, Ministro senza portafoglio, incaricato per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, è delegato dal 27 settembre 1988 ad esercitare le seguenti funzioni:

1) promuovere e coordinare l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintendere all'attività dei commissari del Governo;

2) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli organi dello Stato, nonché predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;

3) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'esame delle leggi regionali ai fini dell'articolo 127 della Costituzione, al coordinamento tra legislazione statale e regionale, all'attività dei commissari del Governo nelle regioni, nonché ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine.

In particolare è delegato a:

a) esaminare la legislazione regionale ai fini delle iniziative da assumere ai sensi dell'art. 127 della Costituzione;

b) istruire i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni e tra le regioni, nonché le questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali;

c) partecipare alla elaborazione delle iniziative legislative statali in materia di competenza regionale in generale; predisporre gli schemi normativi concernenti le regioni e le province ad autonomia speciale, con particolare riguardo alle norme di attuazione degli Statuti;

d) svolgere le attività preparatorie ai fini dell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni e delle province ad autonomia speciale, collaborando con il Presidente del Consiglio ogni qualvolta questi agisca per delega del Consiglio dei Ministri;

e) concorrere alla definizione delle disposizioni che, su proposta del Ministro competente, il Consiglio dei Ministri debba deliberare per il compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti, sia nell'esercizio di funzioni delegate dallo Stato, sia in attuazione di obblighi comunitari;

f) formulare proposte riguardo alla nomina delle commissioni di controllo sulle amministrazioni regionali;

g) mantenere i rapporti con i Comitati interministeriali e con altri comitati istituiti presso le amministrazioni statali, per verificare e stimolare l'applicazione coordinata delle rispettive deliberazioni, qualora incidano sull'esercizio di competenze regionali, sia che si tratti di amministrazioni statali che di enti pubblici e società a partecipazione pubblica;

h) definire i problemi delle minoranze linguistiche e delle zone di confine;

i) provvedere agli adempimenti relativi ad attività di rilievo internazionale delle regioni;

l) effettuare studi e proposte in ordine ai rapporti tra Stato, regioni e province ad autonomia speciale;

m) coadiuvare il Presidente del Consiglio dei Ministri nel coordinamento delle iniziative legislative che riguardino la riforma di organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato, anche in relazione al rapporto con la disciplina del sistema delle autonomie per i profili con essi connessi, nonché dei criteri generali per la gestione della finanza pubblica rilevanti per i miglior funzionamento dei rapporti tra gli stessi organi;

n) rappresentare, d'intesa con il Ministro incaricato per i rapporti con il Parlamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri per quanto attiene al ruolo del Governo nella revisione delle procedure parlamentari;

o) vigilare sull'Istat e curare la base conoscitiva e progettuale ai fini della predisposizione delle norme delegate di cui all'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Roma, addì 29 settembre 1988

Il Presidente: DE MITA

89A0411

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1988.

Delega di funzioni all'on. dott. Vito Lattanzio, Ministro senza portafoglio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica un data 13 aprile 1988, con il quale all'on. dott. Vito Lattanzio, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per il coordinamento della protezione civile,

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. dott. Vito Lattanzio, Ministro senza portafoglio, incaricato per il coordinamento della protezione civile, fermi restando i compiti specifici previsti dalla legge per il Ministro incaricato per il coordinamento della protezione civile, è delegato dal 27 settembre 1988 a predisporre gli adempimenti ed i mezzi necessari a promuovere e raccordare, a livello centrale, le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile.

In particolare è delegato a:

1) elaborare gli strumenti legislativi ed amministrativi volti al coordinamento delle iniziative di protezione civile;

2) raccogliere e divulgare ogni informazione e dato in materia di previsione e prevenzione delle emergenze, anche attraverso lo studio delle relative cause;

3) tenere i rapporti con gli enti e gli organismi che svolgono attività scientifica interessante la protezione civile, sia in Italia che all'estero;

4) coordinare l'attuazione dei piani nazionali e territoriali di protezione civile;

5) coordinare la pianificazione di emergenza e l'utilizzazione dei mezzi di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile;

6) coordinare l'attività delle amministrazioni e degli altri enti interessati in relazione alla raccolta dei dati per gli eventuali ulteriori interventi volti a far fronte a fasi successive all'emergenza, in caso di calamità di notevole estensione e gravità, elaborando i relativi schemi di provvedimento.

Le ordinanze che comportino impegni di spesa sono emanate previe intese con il Ministro del tesoro.

Roma, addì 29 settembre 1988

Il Presidente: DE MITA

89A0412

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1988.

Istituzione e organizzazione dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri, del Comitato di esperti per il programma di Governo, nonché di uffici e dipartimenti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che ai sensi degli articoli 18, 19, 20, 21, 23, 26 e 28 della legge stessa è necessario provvedere all'organizzazione dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri e, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'organizzazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nonché all'istituzione degli altri uffici e dipartimenti di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri, determinandone competenze ed organizzazione omogenea;

Considerato altresì che ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge stessa è necessario provvedere all'istituzione e all'organizzazione del Comitato di esperti per il programma di Governo;

Decreta:

TITOLO I

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 1.

Competenze e organizzazione

1. È istituito l'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri, alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio.

2. All'Ufficio sono attribuite le seguenti competenze:

a) predisposizione dei decreti relativi alla formazione del Governo, alle deleghe di funzioni ai Ministri senza portafoglio e ai Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e cura dei relativi adempimenti;

b) cura degli adempimenti preparatori ai lavori del Consiglio dei Ministri e in particolare: ricezione degli atti da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri; predisposizione dello schema di ordine del giorno del Consiglio dei Ministri; cura degli adempimenti per la convocazione del Consiglio dei Ministri;

c) documentazione e assistenza per il Presidente e i Ministri in Consiglio;

d) cura del perfezionamento formale degli atti deliberati dal Consiglio dei Ministri, in coordinamento con i competenti Uffici e Dipartimenti.

3. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

Servizio assistenza al Consiglio dei Ministri;

Servizio esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

4. Il capo dell'Ufficio tiene costantemente informato il Segretario generale sugli affari in trattazione, i lavori del Consiglio dei Ministri e le delibere adottate.

TITOLO II
SEGRETARIATO GENERALE
Capo I
ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE

Art. 2.
Uffici e dipartimenti

1. Il Segretariato generale comprende, oltre al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, i seguenti uffici e dipartimenti di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che sono istituiti in base all'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

Ufficio del coordinamento amministrativo;

Ufficio del consigliere diplomatico;

Ufficio del consigliere militare;

Ufficio stampa;

Ufficio del cerimóniale;

Dipartimento degli affari generali e del personale;

Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici;

Ufficio per l'informatica, la telematica e l'automazione d'ufficio.

Art. 3.
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

1. Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi sono attribuite le seguenti competenze:

a) cura degli adempimenti e predisposizione degli atti necessari alla formulazione e al coordinamento delle iniziative legislative, nonché all'attuazione della politica istituzionale del Governo;

b) periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime, della codificazione di discipline relative a intere materie e della redazione di testi unici;

c) predisposizione degli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;

d) svolgimento di ricerche, acquisizione, elaborazione e comunicazione di dati e documentazione, compresa quella parlamentare e degli organi costituzionali: in relazione alla iniziativa legislativa e alla attività normativa del Governo; con particolare riferimento all'attuazione del programma governativo.

2. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:

Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo;

Ufficio per le ricerche e la documentazione giuridica.

3. L'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo è istituito con decreto del Presidente della Repubblica, con le competenze attribuite dall'art 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. L'Ufficio per le ricerche e la documentazione giuridica, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera *d)*, si articola nei seguenti servizi:

Servizio ricerche, studi e documentazione giuridica;

Servizio documentazione parlamentare e degli organi costituzionali;

Biblioteca Chigiana.

5. Il capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è nominato altresì capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo.

6. Il capo dell'Ufficio per le ricerche e la documentazione giuridica è nominato tra i magistrati delle giurisdizioni superiori, gli avvocati dello Stato o i professori universitari di ruolo in materie giuridiche e svolge le funzioni vicarie del capo del Dipartimento ai sensi dell'art. 14.

Art. 4.
Ufficio del coordinamento amministrativo

1. All'Ufficio del coordinamento amministrativo sono attribuite le seguenti competenze:

a) elaborazione di direttive volte ad attuare delibere del Consiglio dei Ministri o connesse alla responsabilità di direzione della politica generale del Governo;

b) elaborazione di direttive finalizzate ad assicurare l'imparzialità e il buon andamento degli uffici pubblici;

c) predisposizione degli atti amministrativi diversi da quelli a carattere normativo di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare: atti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri per i quali sia prescritta l'adesione, il concerto o l'intesa di altre amministrazioni; atti che debbano essere emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su sua proposta, di concerto o d'intesa con uno o più Ministri e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, anche se l'iniziativa non spetti al Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) predisposizione di provvedimenti di sospensione ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

e) attività di coordinamento in relazione ad atti ministeriali che riguardino la politica generale del Governo e agli atti sui quali non sia stato raggiunto accordo tra le amministrazioni interessate;

f) promozione dell'attività dei ministeri al fine di assicurare che le aziende e gli enti pubblici operino secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con gli indirizzi politici e amministrativi del Governo;

g) cura di affari speciali collegati a problemi contingenti o a emergenze economico-sociali.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

Servizio affari amministrativi generali;

Servizio affari economici;

Servizio affari sociali e del lavoro;

Servizio territorio e ambiente;

Servizio pubblici servizi;

Servizio affari speciali e straordinari.

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio opera in collegamento con il Comitato di esperti per il programma di Governo e le altre strutture addette alla verifica del programma; verifica il tempestivo adempimento degli obbighi di legge nonché del principio di imparzialità e di buon andamento da parte delle amministrazioni.

Art. 5.

Ufficio del consigliere diplomatico

1. All'Ufficio del consigliere diplomatico è attribuita la competenza di assistere, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua attività di relazioni internazionali e, in generale, negli atti di politica estera.

Art. 6.

Ufficio del consigliere militare

1. All'Ufficio del consigliere militare è attribuita la competenza di assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale. L'Ufficio cura altresì gli affari di interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativi all'Alleanza atlantica.

Art. 7.

Ufficio stampa

1. All'Ufficio stampa sono attribuite le seguenti competenze:

a) attività di portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) informazioni relative all'attività del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Consiglio dei Ministri.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

Servizio del portavoce;

Servizio sala stampa.

3. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'Ufficio opera in collegamento con gli uffici di gabinetto dei Ministri.

4. Le attività dell'Ufficio che abbiano attinenza con l'informazione e la documentazione istituzionale sono coordinate con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per il tramite del Segretario generale.

Art. 8.

Ufficio del cerimoniale

1. All'Ufficio del cerimoniale sono attribuite le seguenti competenze:

a) coordinamento del cerimoniale di Stato nelle manifestazioni pubbliche;

b) organizzazione delle visite in territorio nazionale del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Repubblica, nonché del Pontefice;

c) organizzazione, in collaborazione con l'Ufficio del consigliere diplomatico, nonché con il Ministero degli affari esteri, delle visite all'estero del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle visite in Italia di Capi di Stato e di Governo di altri Paesi;

d) affari relativi ad adesioni e patrocini della Presidenza della Repubblica e del Governo.

2. L'Ufficio opera in collegamento con l'Ufficio cerimoniale e rappresentanza della Presidenza della Repubblica, per gli affari di comune interesse.

Art. 9.

Dipartimento per l'informazione e l'editoria

1. Al Dipartimento per l'informazione e l'editoria sono attribuite le seguenti competenze:

a) affari relativi all'editoria, all'informazione, alla stampa e alla pubblicità;

b) attività di informazione e di documentazione istituzionale;

c) affari relativi al diritto d'autore e ad altri diritti connessi; iniziative di promozione delle attività culturali.

2. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:

Ufficio per l'editoria e la stampa;

Ufficio per l'informazione e la documentazione istituzionale;

Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali.

3. L'Ufficio per l'editoria e la stampa, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera *a)*, si articola nei seguenti servizi:

Servizio per il registro nazionale della stampa;

Servizio per le provvidenze all'editoria, alla radiofonia e alla stampa italiana all'estero;

Servizio per gli adempimenti in materia pubblicitaria.

4. L'Ufficio per l'informazione e la documentazione istituzionale, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera *b)*, si articola nei seguenti servizi:

Servizio per l'informazione;

Servizio per la documentazione;

Servizio per le manifestazioni;

Servizio per le convenzioni;

Servizio per le relazioni esterne.

5. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera *c)*, si articola nei seguenti servizi:

Servizio per il diritto d'autore;

Servizio per i riconoscimenti culturali;

Servizio per le iniziative di promozione.

6. Il capo del Dipartimento predispone un programma annuale delle attività di cui al comma 1, lettera *b)*, per la cui elaborazione si avvale del parere di un comitato di consulenza nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il programma è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

7. Le attività del Dipartimento che abbiano attinenza con l'informazione relativa all'attualità politica sono coordinate con l'Ufficio stampa, per il tramite del Segretario generale.

Art. 10.

Dipartimento degli affari generali e del personale

1. Al Dipartimento degli affari generali e del personale sono attribuite le seguenti competenze:

a) attività di carattere generale, strumentali all'organizzazione amministrativa;

b) adempimenti relativi ad organi collegiali;

c) riconoscimenti a cittadini illustri, onorificenze e araldica;

d) reclutamento e gestione del personale, a rapporto di impiego o di collaborazione, in attività ovvero in quiescenza, nonché adempimenti connessi alla contrattazione e alle relazioni sindacali;

e) reclutamento e gestione del personale dei commissariati del Governo nelle regioni e degli uffici dei rappresentanti del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome;

f) segreteria del consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina;

g) adempimenti relativi al personale di magistratura e amministrativo degli organi di giustizia amministrativa e contabile, nonché dell'Avvocatura dello Stato e di altri organi di consulenza generale facenti capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:

Ufficio degli affari generali;

Ufficio del personale.

3. L'Ufficio degli affari generali, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, si articola nei seguenti servizi:

Servizio attività generali;

Servizio organizzazione;

Servizio segreterie di commissioni e comitati;

Servizio onorificenze;

Servizio corrispondenza e autorizzazioni d'accesso.

4. L'Ufficio del personale, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, si articola nei seguenti servizi:

Servizio reclutamento;

Servizio personale del ruolo;

Servizio personale non appartenente al ruolo;

Servizio personale periferico;

Servizio organi collegiali per il personale;

Servizio pensioni;

Servizio personale degli organi di giustizia e consultivi.

Art. 11.

Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici

1. Al Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici sono attribuite le seguenti competenze:

a) adempimenti di natura finanziaria e contabile relativi all'attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché stipula di contratti e convenzioni e tenuta del relativo repertorio;

b) provvista, manutenzione e gestione dei beni strumentali allo svolgimento delle attività d'istituto e gestione dei servizi, ad esclusione di quelli informatici.

2. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:

Ufficio bilancio e contabilità;

Ufficio tecnico e provveditorato.

3. L'Ufficio bilancio e contabilità, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera *a)*, si articola nei seguenti servizi:

Servizio bilancio e affari generali;

Servizio attività contrattuali;

Servizio spese fisse per il personale;

Servizio competenze accessorie per il personale e spese diverse;

Servizio impegno e liquidazione di spese per beni e servizi;

Servizio cassa.

4. L'ufficio tecnico e provveditorato, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera *b)*, si articola nei seguenti servizi:

Servizio immobili;

Servizio impianti;

Servizio telecomunicazioni;

Servizio automezzi;

Servizio economato;

Servizio del consegnatario.

Art. 12.

Ufficio per l'informatica, la telematica e l'automazione d'ufficio

1. All'Ufficio per l'informatica, la telematica e l'automazione d'ufficio sono attribuite le seguenti competenze:

a) predisposizione e coordinamento di progetti e processi per l'introduzione e lo sviluppo di tecnologie informatiche, telematiche e di automazione presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) coordinamento, gestione e sviluppo delle attività del sistema informatico e della rete telematica centrale, nonché dei centri informatici dipartimentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) analisi documentale per la costituzione di basi informative automatizzate operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, compresa quella relativa all'attuazione del programma di Governo;

d) formazione degli operatori e degli utenti del sistema informatico centrale, dei centri informatici dipartimentali e delle banche-dati attive presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

e) valutazione delle esigenze di beni e servizi connessi all'automazione dei processi gestionali, di documentazione e informativi degli Uffici e dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e loro acquisizione, tramite il Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici;

f) amministrazione e conservazione, tramite apposito consegnatario, di beni e servizi informatici, telematici e di automazione d'ufficio.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

Servizio sistema informatico centrale e rete telematica;

Servizio trattamento automatico dell'informazione documentale;

Servizio centri informatici dipartimentali;

Servizio tecnologie per l'automazione d'ufficio;

Servizio amministrazione e conservazione beni e servizi informatici, telematici e di automazione d'ufficio.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

Attività di coordinamento

1. Il coordinamento delle attività degli uffici e dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri è assicurato dal segretario generale.

2. Il capo dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri e i capi degli uffici e dei dipartimenti affidati alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio o per i quali abbia ricevuto delega il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, partecipano alle riunioni e alle attività di coordinamento disposte dal Segretario generale.

3. Il Segretario generale provvede alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici e dei dipartimenti di cui all'art. 2, nonché alla ripartizione delle relative competenze; organizza le strutture di segreteria di uffici e dipartimenti e quelle serventi comitati, commissioni, gruppi di lavoro e organi collegiali.

4. Sulla base di criteri generali fissati dal Presidente del Consiglio, il Segretario generale dispone l'assegnazione del personale agli uffici e dipartimenti.

Art. 14.

Compiti di coordinamento

1. Il Segretario generale è responsabile di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione di quelle affidate alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. I capi degli uffici e dei dipartimenti di cui all'art. 2, nominati ai sensi dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ne curano l'organizzazione e ne dirigono l'attività secondo le disposizioni del Segretario generale formulate in esecuzione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Ai servizi e agli uffici operanti nell'ambito degli uffici e dei dipartimenti di cui all'art. 2 sono preposti coordinatori, nominati dal Segretario generale.

4. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del capo dell'Ufficio o del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Segretario generale ad un coordinatore di servizio e di ufficio nell'ambito della rispettiva struttura.

Art. 15.

Ufficio del Segretario generale

1 È istituito l'Ufficio del Segretario generale, di diretta collaborazione con il Segretario stesso, che si articola nei seguenti servizi:

Segreteria del Segretario generale;

Segreteria tecnica per il programma di Governo;

Servizio per la sicurezza.

2. La Segreteria del Segretario generale svolge attività di studio e di supporto amministrativo all'esercizio delle funzioni del Segretario stesso e del Vicesegretario generale.

3. La Segreteria tecnica per il programma di Governo elabora, in coordinamento con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con l'Ufficio del coordinamento amministrativo e con l'Ufficio per l'informatica, la telematica e l'automazione d'ufficio, il quadro conoscitivo per l'analisi e la verifica dello stato di attuazione del programma governativo, anche in relazione all'attività delle Camere.

4. Il Servizio per la sicurezza svolge, secondo apposito regolamento, gli adempimenti inerenti alla disciplina interna di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO III

COMITATO DI ESPERTI PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO

Art. 16.

Competenze

1. È istituito il Comitato di esperti per il programma di Governo. Il Comitato, che dipende direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, predispone la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo.

2. Il Comitato assiste il Segretario generale per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il Comitato si avvale, per le proprie attività, della Segreteria tecnica di cui all'art. 15, comma 3.

Roma, addì 27 dicembre 1988

Il Presidente: DE MITA

89A0403

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 ottobre 1988.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dell'importo di L. 29.651.798.000 per il «Fondo integrativo per gli asili nido».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 29 novembre 1977, n. 891, recante norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido a modifica della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

Vista la legge 1° agosto 1988, n. 348, di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1988 con la quale è stata apportata una variazione in aumento sul cap. 2600 - Fondo integrativo per asili nido, di L. 29.651.798.000;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva interregionale, nella seduta del 16 luglio 1987, in merito al criterio da applicare per quegli eventuali fondi integrativi che si rendessero disponibili nel corso dell'esercizio del 1987, e cioè: il 50% in base alla popolazione infantile residente in ogni regione — secondo il censimento del 1981 — ed il restante 50% in base al numero dei posti bambino in asili nido funzionanti al 31 dicembre 1986;

Ravvisata la necessità di provvedere alla ripartizione della somma di L. 29.651.798.000 come risulta dall'unito prospetto;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la ripartizione fra le regioni a statuto ordinario e speciale ed alle province autonome di Bolzano e Trento della somma di L. 29.651.798.000, per gli scopi di cui alle premesse, come appresso indicato:

Piemonte	L.	2.597.001.000
Valle d'Aosta	»	42.991.000
Lombardia	»	4.962.681.000
Veneto	»	1.907.517.500
Friuli-Venezia Giulia	»	392.473.000
Liguria	»	709.100.500
Emilia-Romagna	»	3.069.336.000
Toscana	»	1.737.909.500
Umbria	»	491.354.000
Marche	»	785.815.500
Lazio	»	2.624.445.500
Abruzzo	»	666.067.500
Molise	»	119.616.500
Campania	»	2.252.449.000
Puglia	»	2.150.671.000
Basilicata	»	356.705.000
Calabria	»	874.309.500
Sicilia	»	2.215.029.000
Sardegna	»	796.394.000
Bolzano	»	477.394.000
Trento	»	422.538.000
Totale	L.	29.651.798.000

Art. 2.

È autorizzata la spesa di L. 29.651.798.000, derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1988.

Art. 3.

È autorizzato, sul cap. 2600 dello stato di previsione delle spese del Ministero della sanità per l'anno 1988, il pagamento per L. 29.651.798.000 a favore delle regioni a statuto ordinario e speciale nonché delle province autonome di Bolzano e Trento nella misura indicata nell'art. 1 per le motivazioni espresse in premessa.

Gli ordinativi diretti saranno tratti sulla tesoreria centrale e resi esigibili mediante versamento dell'importo a favore dei creditori sul conto corrente acceso con il Tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1988
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 378

RIPARTIZIONE FONDI ASILI NIDO ANNO 1987: RIPARTIZIONE 50% RISPETTO POPOLAZIONE INFANTILE CENSIMENTO 1981 E 50% RISPETTO POSTI BAMBINO IN ASILO NIDO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1986

Regioni e province autonome	Popolazione infantile (1)	Importo	Posti bambino (2)	Importo	Totale
Piemonte	119.797	910.629.000	11.647	1.686.372.000	2.597.001.000
Valle d'Aosta	2.989	22.720.500	140	20.270.500	42.991.000
Lombardia	264.268	2.008.815.000	20.401	2.953.866.000	4.962.681.000
Veneto	132.941	1.010.542.000	6.195	896.975.500	1.907.517.500
Friuli-Venezia Giulia	29.898	227.267.500	1.141	165.205.500	392.473.000
Liguria	36.999	281.245.500	2.955	427.855.000	709.100.500
Emilia-Romagna	93.534	710.992.500	16.288	2.358.343.500	3.069.336.000
Toscana	91.733	697.302.000	7.187	1.040.607.500	1.737.909.500
Umbria	23.687	180.055.000	2.150	311.299.000	491.354.000
Marche	43.015	326.975.500	3.169	458.840.000	785.815.500
Lazio	165.084	1.254.874.500	9.459	1.369.571.000	2.624.445.500
Abruzzo	42.557	323.494.000	2.366	342.573.500	666.067.500
Molise	11.736	89.210.500	210	30.406.000	119.616.500
Campania	257.595	1.958.090.500	2.033	294.358.500	2.252.449.000
Puglia	176.529	1.341.873.000	5.586	808.798.000	2.150.671.000
Basilicata	24.983	189.906.500	1.152	166.798.500	356.705.000
Calabria	93.857	713.447.500	1.111	160.862.000	874.309.500
Sicilia	213.491	1.622.837.000	4.090	592.192.000	2.215.029.000
Sardegna	66.521	505.655.000	2.008	290.739.000	796.394.000
Totale . . .	1.891.214	14.375.933.000	99.288	14.375.933.000	28.751.866.000
Bolzano	1.610%				477.394.000
Trento	1.425%				422.538.000
	a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972				
				Totale . . .	29.651.798.000

1) Fonte ISTAT - 2) Dati forniti dalle regioni.

89A0360

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 dicembre 1988.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione, di condizioni speciali di polizza e del nuovo testo degli investimenti denominato «Piano risparmio previdenziale», presentati dalla Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista al legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 5 ottobre 1987, 17 marzo 1988 e 6 luglio 1988, della Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione, di condizioni speciali di polizza e del testo del nuovo regolamento della gestione degli investimenti denominata «Piano risparmio previdenziale»;

Vista la lettera in data 1° agosto 1988, n. 822447 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le condizioni speciali di polizza e il nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Piano risparmio previdenziale», presentate dalla Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, con sede in Milano:

1) tariffa 88 UR - tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico per operazioni collettive non legate al T.F.R.;

2) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita della suddetta tariffa 88 UR;

3) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa 87 UR - tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico per forme collettive legate al T.F.R., approvata con decreto ministeriale 26 settembre 1983;

4) nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Piano risparmio previdenziale», in sostituzione dell'analogo già approvato.

Art. 2.

La società Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, con sede in Milano, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa.

Roma, addì 28 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0337

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 gennaio 1989.

Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi senza vincoli e limiti nonché di autorizzazioni speciali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha modificato l'art. 41 della citata legge n. 298/1974;

Visto l'art. 1, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale si è stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo terzo comma del medesimo art. 1;

Visto il successivo decreto ministeriale 18 gennaio 1986 con il quale il suddetto termine è stato prorogato al 31 marzo 1986;

Visto l'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, con il quale il predetto termine del 31 marzo 1986 è stato prorogato al 31 marzo 1987;

Visto l'art. 20 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, con il quale, a modifica dell'art. 1, comma 10-*ter*, del citato decreto-legge n. 786/1985, il termine è stato fissato al 31 dicembre 1986, data di entrata in vigore della medesima legge 1° dicembre 1986, n. 870;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 1987 il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 sopra indicato;

Visto l'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, così come modificato dal citato decreto-legge n. 16/1987, in particolare il comma 10, ai sensi del quale il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto merci su strada sia adeguata alla domanda;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1987, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1988 il termine del 31 dicembre 1987, di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale 23 dicembre 1986;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1988 con il quale è stato prorogato al 30 settembre 1988 il termine del 31 marzo 1988, di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1987;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1988 con il quale è stato prorogato al 15 novembre 1988 il termine del 30 settembre 1988 di cui al predetto decreto ministeriale 28 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1988 con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 1989 il termine del 15 novembre 1988 di cui al predetto decreto ministeriale 21 settembre 1988;

Ritenuta l'opportunità, in attesa della emanazione dei provvedimenti di definitiva ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, di prorogare ulteriormente al 31 ottobre 1989 il termine di sospensione di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Visto l'art. 9, primo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale sono state sospese fino alla emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1984, salvo le eccezioni indicate al secondo comma dello stesso art. 9;

Visto il citato decreto ministeriale 18 gennaio 1986 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1986 il termine di cui al predetto decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Visto il citato decreto ministeriale 27 marzo 1986, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 1986 il termine del 31 marzo 1986 di cui al decreto ministeriale 18 gennaio 1986;

Visto il citato decreto ministeriale 23 dicembre 1986, art. 2, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 1987 il termine del 30 giugno 1986 di cui al citato decreto ministeriale 27 marzo 1986;

Visto il citato decreto ministeriale 30 dicembre 1987, art. 2, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1988 il termine del 31 dicembre 1987 di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1986, art. 2;

Visto il citato decreto ministeriale 28 marzo 1988 con il quale è stato prorogato al 30 settembre 1988 il termine del 31 marzo 1988, di cui al citato decreto ministeriale 30 dicembre 1987, art. 2;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1988 con il quale è stato prorogato al 15 novembre 1988 il termine del 30 settembre 1988 di cui al citato decreto ministeriale 28 marzo 1988, art. 2;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1988 con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 1989 il termine del 15 novembre 1988 di cui al citato decreto ministeriale 21 settembre 1988, art. 2;

Ritenuta l'opportunità — in attesa della definitiva ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto — di mantenere in vigore fino al 31 ottobre 1989 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 8 novembre 1988;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 è prorogato al 31 ottobre 1989.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed all'art. 2 del decreto ministeriale 8 novembre 1988 continuano ad applicarsi fino alla data del 31 ottobre 1989.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1989

Il Ministro: SANTUZ

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.M. 4 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, concernente fra l'altro, disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali:

«Art. 1. — Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali.

Inoltre si sospende il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982; salvo quelle indicate nel successivo comma.

In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli:

veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n. 393;

veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;

veicoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri; autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali».

— Il D.M. 18 gennaio 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1986.

— Il D.L. n. 786/1985 concerne misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno. (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1986).

— La legge n. 870/1986 reca «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti».

— Il testo dell'intero art. 9 del già citato D.M. 4 luglio 1985 è il seguente:

«Art. 9. — Dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono sospese, in via temporanea e sino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 12 marzo 1984).

Tali disposizioni saranno applicate solo nei seguenti casi:

a) procedura concorsuale o esecuzione giudiziale individuale riguardante l'impresa;

b) trasferimento dell'attività del titolare dell'impresa individuale ad eredi in linea diretta o collaterali;

c) trasferimento ad altra impresa già iscritta all'Albo degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto e già munita di autorizzazioni;

d) ristrutturazione di azienda in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

In tal caso l'impresa interessata deve presentare entro trenta giorni dalla data stessa, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni.

Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto».

— Il D.M. 27 marzo 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1986.

— Il D.M. 23 dicembre 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986.

— Il D.M. 28 marzo 1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1988.

— Il D.M. 21 settembre 1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 26 settembre 1988.

— Il D.M. 8 novembre 1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 12 novembre 1988.

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 1 del D.M. 4 luglio 1985 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 9 del D.M. 4 luglio 1985 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2 del D.M. 8 novembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 12 novembre 1988, è il seguente:

«Art. 2. — Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed all'art. 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1988 continuano ad applicarsi fino alla data del 31 gennaio 1989».

89A0373

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 gennaio 1989.

Determinazione del tasso di interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1985 (settennali), 1° febbraio 1985 (decennali), 1° febbraio 1986 (decennali), 1° febbraio 1987 (decennali) e 18 febbraio 1987 (decennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1989 e scadenza nel mese di febbraio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 310322/66-AU-77 del 18 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1985, sottoscritti per l'importo di lire 5.500 miliardi;

n. 310323/66-AU-78 del 18 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1985, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

n. 620665/66-AU-102 del 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 2.400 miliardi;

n. 425322/66-AU-127 del 24 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 425428/66-AU-128 del 3 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 18 febbraio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, fra l'altro, è stato modificato l'art. 5 dei suddetti decreti del 24 gennaio 1987 e del 3 febbraio 1987, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio da lire un milione, determinando per moltiplicazione le cedole afferenti agli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1989 e scadenza nel mese di febbraio 1990;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di febbraio 1989, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 310322 e n. 310323 del 18 gennaio 1985, n. 620665 del 24 gennaio 1986, n. 425322 del 24 gennaio 1987, n. 425428 del 3 febbraio 1987, meglio citati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di febbraio 1990, è determinato nella misura:

del 10,70%, per i CCT settennali 1° febbraio 1985, emessi per lire 5.500 miliardi, cedola n. 5;

del 10,95%, per i CCT decennali 1° febbraio 1985, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 5;

del 10,70%, per i CCT decennali 1° febbraio 1986, emessi per lire 2.400 miliardi, cedola n. 4;

dell'11,50%, per i CCT decennali 1° febbraio 1987, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 3;

dell'11,50%, per i CCT decennali 18 febbraio 1987, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, e di lire 2.767.272.500.000, così ripartite:

L. 588.500.000.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1985;

L. 657.000.000.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1985;

L. 256.800.000.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1986;

L. 574.987.500.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1987;

L. 689.985.000.000 per i CCT decennali 18 febbraio 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1989

Il Ministro: AMATO

89A0371

DECRETO 26 gennaio 1989.

Determinazione del tasso di interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1984 (settennali), 1° agosto 1984 (settennali), 16 agosto 1985 (quinquennali), 18 febbraio 1986 (quinquennali), 19 agosto 1987 (quinquennali), 1° febbraio 1988 (quinquennali) e 1° agosto 1988 (quinquennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1989 e scadenza nel mese di agosto 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 205646/66-AU-58 del 19 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 26 gennaio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1984, sottoscritti per l'importo di lire 6.500 miliardi;

n. 211801/66-AU-69 del 18 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1984, sottoscritti per l'importo di lire 6.500 miliardi;

n. 316747/66-AU-89 del 3 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 agosto 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 16 agosto 1985, sottoscritti per l'importo di lire 1.750 miliardi;

n. 621164/66-AU-103 del 10 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 febbraio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 525 miliardi;

n. 428157/66-AU-141 del 10 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 19 agosto 1987, sottoscritti per l'importo di lire 250 miliardi;

n. 250385/66-AU-152 del 27 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.100 miliardi;

n. 253277/66-AU-165 del 27 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° agosto 1988, sottoscritti per l'importo di lire 900 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1989 e scadenza nel mese di agosto 1989;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di febbraio 1989, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 205646 del 19 gennaio 1984, n. 211801 del 18 luglio 1984, n. 316747 del 3 agosto 1985, n. 621164 del 10 febbraio 1986, n. 428157 del 10 agosto 1987, n. 250385 del 27 gennaio 1988 e n. 253277 del 27 luglio 1988, meglio citati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di agosto 1989, è determinato nella misura:

del 5,75%, per i CCT settennali 1° febbraio 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 11;

del 5,35%, per i CCT settennali 1° agosto 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 10;

del 5,15%, per i CCT quinquennali 16 agosto 1985, emessi per lire 1.750 miliardi, cedola n. 8;

del 5,15%, per i CCT quinquennali 18 febbraio 1986, emessi per lire 525 miliardi, cedola n. 7;

del 5,55%, per i CCT quinquennali 19 agosto 1987, emessi per lire 250 miliardi, cedola n. 4.

del 5,90%, per i CCT quinquennali 1° febbraio 1988, emessi per lire 3.100 miliardi, cedola n. 3;

del 6,10%, per i CCT quinquennali 1° agosto 1988, emessi per lire 900 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.090.337.187.000, così ripartite:

L. 373.750.000.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1984;

L. 347.750.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1984;

L. 90.125.000.000 per i CCT quinquennali 16 agosto 1985;

L. 27.037.500.000 per i CCT quinquennali 18 febbraio 1986;

L. 13.874.687.000 per i CCT quinquennali 19 agosto 1987;

L. 182.900.000.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1988;

L. 54.900.000.000 per i CCT quinquennali 1° agosto 1988,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1989

Il Ministro: AMATO

89A0372

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1989, Briccos Theofylactos, nato a Barletta il 28 febbraio 1918, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

89A0339

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio alla società «Professional Auditing S.p.a.», con sede legale in Napoli, dell'autorizzazione ad esercitare l'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 25 gennaio 1989, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Professional Auditing S.p.a.», con sede legale in Napoli, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

89A0387

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Bologna, Modena e Pisa.

Con decreti ministeriali 29 dicembre 1988, aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province appresso indicate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione sono così determinate:

Provincia di Bologna:

Facchini generici operanti nell'ambito del comune di Bologna:

39ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 970.000 mensili.

Facchini generici operanti nei restanti comuni della provincia di Bologna:

41ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.051.000 mensili.

Provincia di Modena:

1) Facchinaggio generico e attività preliminari, complementari ed accessorie.

Accompagnatori di bestiame:

43ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.132.000 mensili.

2) Trasporto:

a) di persone: tassisti, autonoleggiatori e attività preliminari, complementari ed accessorie;

b) di merci per c/terzi e attività preliminari, complementari ed accessorie:

43ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.132.000 mensili.

3) Pulitori e simili: 36ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 849.000.

Provincia di Pisa:

Trasportatori zona di Pontedera (Pisa):

44ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.173.000 mensili.

89A0341

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 novembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Saiag industria*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino):

periodo: dal 15 settembre 1986 al 15 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Saiag industria*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino):

periodo: dal 16 marzo 1987 al 16 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Saiag industria*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino):

periodo: dal 17 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Saiag industria*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino):

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Cartiere Sterzi*, con sede in Milano, deposito di Novate Milanese (Milano), uffici e magazzino di Milano e stabilimento di Varese:

periodo: dal 27 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto 13 giugno 1983: dal 12 aprile 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Saiag industria - Divisione Sirtal*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Bruino (Torino):

periodo: dal 27 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 27 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Saiag industria - Divisione Sirtal*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Bruino (Torino):

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 27 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.n.c. C.M.A. di Airasca Gioacchino & C.*, con sede in Bagnolo Piemonte (Cuneo) e stabilimento di Bagnolo Piemonte (Cuneo):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 30 luglio 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 30 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Patelec Kabel*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale: 7 marzo 1986: dal 26 agosto 1985;
pagamento diretto: si;
azienda in concordato preventivo;
contributo addizionale: no.

10) *S.a.s. Manifattura tessile cotoniera*, con sede in Torino e stabilimento di Caselle Torinese (Torino):

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 7 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.a.s. Manifattura tessile cotoniera*, con sede in Torino e stabilimento di Caselle Torinese (Torino):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 7 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. S.A.L.P.*, con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e stabilimento di Rivarolo Canavese (Torino):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. S.A.L.P.*, con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e stabilimento di Rivarolo Canavese (Torino):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.a.s. N.S.G. - Nichelino società gomma*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 4 marzo 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 4 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Ramella*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 24 ottobre 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *Soc. Amiantifera di Balangero*, con sede in Milano, stabilimento di Balangero (Torino) e uffici in Milano:

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 9 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.n.c. Litoscat*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 12 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 15 settembre 1986 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. Reno De Medici*, con sede in Rodano (Milano) e stabilimento di Ciriè (Torino):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Calzaturificio Cesal*, con sede in Soriso (Novara) e stabilimento di Soriso (Novara):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 aprile 1986 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 28 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.n.c. Tuttobocce Italy*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 24 ottobre 1986 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 25 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.a.s. Chemat*, con sede in Nizza Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Orbassano (Torino):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 28 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *Soc. Marinella di Tacchella Marinella*, con sede in Villafalletto (Cuneo) e stabilimento di Villafalletto (Cuneo):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'8 luglio 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dall'8 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *Soc. Marinella di Tacchella Marinella*, con sede in Villafalletto (Cuneo) e stabilimento di Villafalletto (Cuneo):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'8 luglio 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dall'8 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Filatura G. Gatti*, con sede in Mercogliano (Avellino) e stabilimento di Mercogliano (Avellino):

periodo: dal 21 marzo 1988 al 30 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Pan Electric mediterranea*, con sede in Alghero (Sassari) limitatamente allo stabilimento di Alghero (Sassari):

periodo: dal 28 febbraio 1988 al 25 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1982: dal 1° marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, amministrazione straordinaria.

3) *S.p.a. Lanerossi* ex *S.p.a. Marlane*, con sede in Schio (Vicenza) e stabilimento di Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: no.

4) *S.r.l. Avicola Valigi* già *Zoo meccanica*, con sede in S. Martino in Campo ex Torgiano (Perugia) e stabilimento di Torgiano di Perugia:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 27 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 novembre 1988, n. 10167/3.

5) *S.r.l. Avicola Valigi* già *Zoo meccanica*, con sede in S. Martino in Campo Extorgiano (Perugia) e stabilimento di Torgiano di Perugia:

periodo: dal 28 giugno 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 novembre 1988, n. 10167/4.

6) *S.n.c. Domenico Bosi & Figli*, con sede in Leonessa (Rieti) e stabilimento di Leonessa (Rieti):

periodo: dal 2 marzo 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 24 giugno 1982: dal 25 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Bartoletti E.*, con sede in Forlì, limitatamente allo stabilimento di Napoli:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 28 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. F.lli Quinto & Manfredi* ex *Padula G. e Figlio*, con sede in Matera e stabilimento di Matera, via Cereire:

periodo: dal 18 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Manto sud*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dal 30 aprile 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *Soc. off. meccaniche e ferroviarie del Salento*, con sede in Trepuzzi (Lecce) e stabilimento di Trepuzzi (Lecce):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Gualdo ceramica*, dal 29 agosto 1988 *Cer. dell'Umbria*, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e stabilimento di Gualdo Tadino (Perugia):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 10037/30.

12) *S.r.l. Centro confezioni camicie*, con sede in Catania e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

13) *Saffa S.p.a.* ora *Italmatch S.r.l.*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 4 novembre 1987 al 4 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 15 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

14) *Saffa S.p.a.* ora *Italmatch S.r.l.*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 5 maggio 1988 al 30 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 15 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Manifatture riunite De. Vo.*, con sede in Aversa (Caserta) e stabilimenti di Aversa (Caserta) e Scafati (Salerno):

periodo: dal 13 luglio 1988 al 30 settembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 gennaio 1988 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 16 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.n.c. Jonica pavimenti*, con sede in Cutrofiano (Lecce) e stabilimento di Cutrofiano (Lecce):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Adige Temper Glass*, con sede in Boiano (Campobasso) e stabilimento di Boiano (Campobasso):

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 14 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Mobilificio Lemar*, con sede in Ruffano (Lecce) e stabilimento di Ruffano (Lecce):

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 12 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Società industriale del Gallitello*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 18 luglio 1988 al 30 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

20) *Soc. Sergio di Deodato*, con sede in Narni (Terni) e stabilimento di Narni (Terni):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 27 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 27 febbraio 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 27 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no

21) *S.p.a. Cementeria di Sardegna*, con sede in Cagliari e stabilimenti di Samatzai (Cagliari) e Scala di Giocca (Sassari):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: no.

22) *S.n.c. F.lli Scaglione Laterizi*, con sede in Tarsia (Cosenza) e stabilimento di Tarsia (Cosenza):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.n.c. De Silva ceramiche artistiche*, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e stabilimento di Gualdo Tadino (Perugia):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 19 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Itemar*, con sede in Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno):

periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 22 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Imeg*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimenti di Avenza (Massa Carrara) e Massarosa (Lucca):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 1° agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

26) *S.p.a. Imeg*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimenti di Avenza (Massa Carrara) e Massarosa (Lucca):

periodo: dal 2 agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

27) *S.r.l. Inter. Co.*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 30 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 2 marzo 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

28) *S.r.l. Faraone 2*, con sede in Tortoreto (Teramo) e stabilimento di Tortoreto (Teramo):

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 9 luglio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

29) *S.a.s. Linea erre*, con sede in frazione Montecchio di San Angelo in Lizzola (Pesaro) e stabilimento di frazione di Montecchio di San Angelo in Lizzola (Pesaro):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Granisa*, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e stabilimento di Tempio Pausania (Sassari):

periodo: dal 14 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 14 giugno 1988 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 9 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

31) *S.r.l. Aeronautica sarda*, con sede in Cagliari-Elmas e stabilimento di Cagliari-Elmas:

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 5 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

32) *S.p.a. Agip Petroli*, con sede in Roma e stabilimenti di Calabria, Abruzzo, Basilicata, Marche, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto, Toscana:

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 14 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Lanerossi*, con sede in Schio (Vicenza), e stabilimenti di Schio, Piovene Rocchette, Marano Vicentino (Vicenza), Torrebelvicino e Vicenza:

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 20 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1985: dal 20 agosto 1984;
pagamento diretto: no.

34) *S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi*, con sede in Giovinazzo (Bari) e stabilimento di Giovinazzo (Bari):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 30 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no, amministrazione straordinaria.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale dei previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1988 è disposta la corresponsione per un ulteriore periodo del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate:

1) *S.p.a. Interfan*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° maggio 1988 al 1° novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1978: dal 1° ottobre 1978;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Interfan*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 novembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1978: dal 1° ottobre 1978;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Filatura G. Gatti*, con sede in Mercogliano (Avellino) e stabilimento di Mercogliano (Avellino):

periodo: dal 1° maggio 1988 al 1° novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

4) *S.r.l. Filatura G. Gatti*, con sede in Mercogliano (Avellino) e stabilimento di Mercogliano (Avellino):

periodo: dal 2 novembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

5) *S.p.a. Gecom*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 23 maggio 1988 al 23 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 22 maggio 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1986: dal 26 agosto 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Gecom*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 24 novembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 22 maggio 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1986: dal 26 agosto 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Rossisud*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1981: dal 19 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, amministrazione straordinaria.

8) *S.p.a. Tex Sal*, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° maggio 1988 al 1° novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1981: dal 2 marzo 1981;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Tex Sal*, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 2 novembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1981: dal 2 marzo 1981;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Fagels - Fonderia acciaio ghisa e leghe spec.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° maggio 1988 al 1° novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Fagels - Fonderia acciaio ghisa e leghe spec.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 novembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Bosi*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Cittaducale (Rieti):

periodo: dal 19 aprile 1988 al 31 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 24 giugno 1982: dall'11 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, amministrazione straordinaria.

13) *S.p.a. Sassonia*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 2 maggio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 28 maggio 1983: dal 24 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

14) *S.p.a. Eternit industria*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° maggio 1988 al 1° novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Eternit industria*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 novembre 1988 al 19 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Nuova Cimea*, con sede in Pizzo Calabro (Catanzaro) e stabilimento di Pizzo Calabro (Catanzaro):

periodo: dal 1° maggio 1988 al 1° novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 gennaio 1988 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Nuova Cimea*, con sede in Pizzo Calabro (Catanzaro) e stabilimento di Pizzo Calabro (Catanzaro):

periodo: dal 2 novembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 gennaio 1988 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. Fimame ex Magrini meridionale*, con sede in Bergamo e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 2 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 16 settembre 1983;
pagamento diretto. si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

19) *S.p.a. Fimame ex Magrini meridionale*, con sede in Bergamo e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 2 novembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 16 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

20) *S.p.a. Chromolit, Italia*, con sede in Sulmona (Aquila) e stabilimento di Sulmona (Aquila):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 30 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

21) *S.p.a. Chromolit, Italia*, con sede in Sulmona (Aquila) e stabilimento di Sulmona (Aquila):

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

22) *S.p.a. Serio maglieria*, con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari):

periodo: dal 1° maggio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 9 luglio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 8 maggio 1985: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.p.a. Manifatture riunite De. Vo.*, con sede in Aversa (Caserta) e stabilimenti di Aversa (Caserta) e Scafati (Salerno):

periodo: dal 1° ottobre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 gennaio 1988 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 16 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.r.l. I.R.E.V. - Iniz. reindustrializ. Villacidro*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 30 agosto 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Snia Viscosa* ora *Snia B.P.D.*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° maggio 1988 al 1° novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 22 ottobre 1979: dal 28 luglio 1979;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Snia Viscosa* ora *Snia B.P.D.*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 novembre 1988 al 31 diembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 22 ottobre 1979: dal 28 luglio 1979;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Sanitari Pozzi Ginori*, con sede in Vimodrone (Milano) e stabilimento di Sparanise (Caserta):

periodo: dal 1° maggio 1988 al 1° novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Sanitari Pozzi Ginori*, con sede in Vimodrone (Milano) e stabilimento di Sparanise (Caserta):

periodo: dal 2 novembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. I. Pla. Ve. - Industrie plastiche e vernici*, con sede in Milano e stabilimento di Sparanise (Caserta):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 30 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85, legge n. 45/86) - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

30) *S.p.a. I. Pla. Ve. - Industrie plastiche e vernici*, con sede in Milano e stabilimento di Sparanise (Caserta):

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85, legge n. 45/86) - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

31) *S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi*, con sede in Giovinazzo (Bari) e stabilimento di Giovinazzo (Bari):

periodo: dal 1° ottobre 1988 al 20 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, amministrazione straordinaria.

Il presente decreto è applicabile esclusivamente alle unità lavorative che maturano il diritto al prepensionamento entro il 31 dicembre 1988 ed ha operatività individuale fino al giorno del conseguimento del diritto stesso per ciascuna unità interessata.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.a. F.A.A.B. - Fabbrica accessori auto bolognese*, con sede in Budrio (Bologna) e stabilimento di Budrio (Bologna):

periodo: dal 23 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: fallimento in data 18 marzo 1987 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 28 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Ferriani*, con sede in S. Agostino (Ferrara) e stabilimento di S. Agostino (Ferrara):

periodo: dal 12 settembre 1988 all'11 dicembre 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 11 dicembre 1985 - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985: dal 6 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Viro Innocenti*, con sede in Zola Predosa (Bologna) e stabilimento di Zola Predosa (Bologna):

periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dall'11 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Ducati energia*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Fustelpack*, con sede in Bertinoro (Forlì) e stabilimento di Bertinoro (Forlì):

periodo: dal 23 marzo 1987 al 26 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: sì.

6) *S.p.a. I.L.M.A.*, con sede in Ravenna e stabilimento di Porto Garibaldi di Comacchio (Ferrara)

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: sì.

7) *S.r.l. Puntimatic*, con sede in Monte San Pietro (Bologna) e stabilimento di Monte San Pietro (Bologna):

periodo: dal 29 agosto 1988 all'11 novembre 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 11 novembre 1985 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Ceramica S. Marco*, con sede in Scandiano (Reggio Emilia) e stabilimento di Scandiano (Reggio Emilia) fallita il 5 ottobre 1987:

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Ceramica S. Marco*, con sede in Scandiano (Reggio Emilia) e stabilimento di Scandiano (Reggio Emilia) fallita il 5 ottobre 1987:

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: crisi azendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. O.M.E.*, con sede in Guastalla (Reggio Emilia) e stabilimento di Guastalla (Reggio Emilia):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: fallimento in data 14 maggio 1986 - CIPI 27 novembre 1986,
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Italvinum*, con sede in Bologna e stabilimento di Ferrara:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 21 febbraio 1989 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 21 febbraio 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 25 marzo 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Nannini Giorgio*, con sede in Modena e stabilimento di Modena:

periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
prima concessione: dal 3 agosto 1987;
pagamento diretto: sì.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1988, n. 9805/15.

13) *S.r.l. Arredamenti 2000*, con sede in Zola Predosa (Bologna) e stabilimento di Zola Predosa (Bologna):

periodo: dal 19 settembre 1988 al 21 febbraio 1989 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 21 febbraio 1986 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 21 marzo 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Intesa*, dal 1° ottobre 1987 *Manifattura di Nocera Inferiore*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 1° ottobre 1987 al 23 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale dall'11 aprile 1988: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: sì;
solo per lavoratori della ex Intesa, contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Cirio - Soc. generali delle conserve alimentari*, con sede in S. Giovanni a Teduccio, (Napoli) e stabilimento di Villafranca (Verona):

periodo: dal 23 dicembre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 23 dicembre 1985;
pagamento diretto: sì.

3) *S.p.a. Ceramica Nuova D'Agostino*, con sede in Salerno e stabilimento di Brignano (Salerno):

periodo: dal 18 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: sì.

4) *S.p.a. Merisinter*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 1° novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° novembre 1987;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Sige Holding*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Navalcarena sud*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 20 luglio 1987 al 18 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1982: dal 19 luglio 1982;
pagamento diretto: sì.

7) *S.p.a. O.M.E. - Officine meccaniche Eurotor*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 27 luglio 1987 al 21 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 28 maggio 1983: dal 2 agosto 1982;
pagamento diretto: sì.

8) *S.p.a. Calzaturificio F.lli Campanile*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: sì.

9) *S.p.a. Calzaturificio F.lli Campanile*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

10) *Soc. Pascucci Giuseppe*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 22 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1984: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

11) *Soc. Pascucci Giuseppe*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 23 maggio 1988 al 26 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1984: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. F.I.A.R.*, con sede in Roccamonfina (Caserta) e stabilimento di Roccamonfina (Caserta):

periodo: dal 14 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Avis - Ind. stabiensi meccaniche e navali*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

14) *Angelo Palazzo*, con sede in Taranto e stabilimento di Bellona (Caserta):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

15) *Angelo Palazzo*, con sede in Taranto e stabilimento di Bellona (Caserta):

periodo: dal 17 agosto 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

16) *Angelo Palazzo*, con sede in Taranto e stabilimento di Bellona (Caserta):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: fallimento in data 26 ottobre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 2 della legge n. 301/79.

17) *S.r.l. Cooperativa Michelangelo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Manifattura del Matese*, con sede in Napoli e stabilimento di Piedimonte del Matese (Caserta):

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. Silteca*, con sede in Barra (Napoli) e stabilimento di Barra (Napoli):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: riconversione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.p.a. Calzaturificio moda Europa*, con sede in Melito (Napoli) e stabilimento di Melito (Napoli):

periodo: dal 14 settembre 1987 al 12 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Simec elettromeccanica*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.p.a. Simec elettromeccanica*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

23) *Calzaturificio Olimpionica*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Expand Itàlia*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 30 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

25) *S.p.a. Expand Italia*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 31 maggio 1988 al 3 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Ed.In.*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 10 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

27) *S.p.a. Ed.In.*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dall'11 luglio 1988 al 7 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Inecoma*, con sede in Casagiove (Caserta) e stabilimenti di Casagiove (Caserta) e Dragoni (Caserta):

periodo: dal 23 novembre 1987 al 23 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 25 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

29) *S.p.a. Inecoma*, con sede in Casagiove (Caserta) e stabilimenti di Casagiove (Caserta) e Dragoni (Caserta):

periodo: dal 24 maggio 1988 al 26 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 25 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

30) *S.r.l. Fornaci del Trauso*, con sede in Bellizzi di Montecorvino Rovella (Salerno) e stabilimento di Bellizzi di Montecorvino Rovella (Salerno):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

31) *S.r.l. Giuseppe De Negri & Figli*, con sede in Sala (Caserta) e stabilimento di Sala (Caserta):

periodo: dal 26 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

32) *S.a.s. Ipiemme & C.*, con sede in Alife (Caserta) e stabilimento di Alife (Caserta):

periodo: dal 25 maggio 1987 al 25 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 25 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

33) *S.a.s. Ipiemme & C.*, con sede in Alife (Caserta) e stabilimento di Alife (Caserta):

periodo: dal 26 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 25 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

34) *S.r.l. I.T.M. Orion*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 7 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 10 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

35) *S.p.a. S.T.I.L.T.E.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 20 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

36) *S.r.l. Co.Ed.In. - Costruzioni edili industriali*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e cantiere di Pozzuoli località Monteruscello (Napoli):

periodo: dal 28 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: fallimento in data 28 gennaio 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

37) *S.p.a. Im.Pa.In.*, con sede in Roccarainola (Napoli) e stabilimento di Roccarainola (Napoli):

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 24 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

38) *S.n.c. Calzaturificio F.lli Peluso*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 18 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Ecoinsud già Rossetti Insud*, con sede in Siracusa e stabilimento di Napoli-Barra:

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Ecoinsud già Rossetti Insud*, con sede in Siracusa e stabilimento di Napoli-Barra:

periodo: dal 1° agosto 1988 al 31 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Conceria Russo*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 26 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

42) *S.n.c. Nuova Later S. Andrea*, con sede in S. Andrea di Conza (Avellino) e stabilimento di S. Andrea di Conza (Avellino):

periodo: dal 6 dicembre 1987 al 6 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

43) *S.n.c. Nuova Later S. Andrea*, con sede in S. Andrea di Conza (Avellino) e stabilimento di S. Andrea di Conza (Avellino):

periodo: dal 7 giugno 1988 al 3 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Jaeger Italia*, con sede in Avellino e stabilimenti di Avellino e Peschiera Borromeo (Milano):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Angelo Marinelli*, con sede in Napoli e unità nazionali:

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Gruppo Medea confezioni*, con sede in Napoli e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli):

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 15 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

47) *S.p.a. Gruppo Medea confezioni*, con sede in Napoli e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli):

periodo: dal 13 giugno 1988 al 17 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 15 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

48) *S.r.l. Incam*, con sede in Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Ottaviano (Napoli):

periodo: dal 12 marzo 1986 al 13 settembre 1986;
causale: fallimento in data 12 marzo 1986 - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 12 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 2 della legge n. 301/79.

49) *S.p.a. Officine casertane*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Nicola La Strada (Caserta):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

50) *S.p.a. Officine casertane*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Nicola La Strada (Caserta):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. La Precisa*, con sede in Teano (Caserta) e stabilimento di Teano (Caserta):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 2 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

52) *S.p.a. La Precisa*, con sede in Teano (Caserta) e stabilimento di Teano (Caserta):

periodo: dal 3 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

53) *S.a.s. Calzaturificio Ciro Bisanti*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 21 marzo 1988 al 21 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

54) *Fiat Geothec - Divisione trattori e macchine agricole*, con sede in Modena e stabilimenti di Breganze (Vicenza), Cento, Tresigallo (Ferrara), enti centrali e aree amministrative collegate, Jesi (Ancona), San Matteo, Modena e Torino:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 1° luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

55) *Fiat Geothec - Divisione trattori e macchine agricole*, con sede in Modena e stabilimenti di Breganze (Vicenza), Cento, Tresigallo (Ferrara), enti centrali e aree amministrative collegate, Jesi (Ancona), San Matteo, Modena e Torino:

periodo: dal 2 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

56) *S.a.s. Ilsa Vincenzo Salerno & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 10 novembre 1987 al 10 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 10 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

57) *S.a.s. Ilsa Vincenzo Salerno & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dall'11 maggio 1988 al 12 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 10 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

58) *S.p.a. Enis*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli):

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dall'8 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

59) *S.r.l. Ge.Vi.*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dall'8 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

60) *S.p.a. Conteuro Rigas Cori*, con sede in San Marzano Oliveto (Asti) e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 7 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 7 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

61) *S.p.a. Conteuro Rigas Cori*, con sede in San Marzano Oliveto (Asti) e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 7 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

62) *Amato Sebastiano*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

63) *S.p.a. Cavis*, con sede in Felizzano (Alessandria) e stabilimento di Alessandria:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

64) *S.p.a. Lavanderia partenopea*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 12 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 12 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

65) *S.p.a. Somepra*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimenti di Pomigliano d'Arco (Napoli) e Pratola Serra (Avellino):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 2 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

66) *S.p.a. Cucirini Vitolo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

67) *S.p.a. Ciba Geigy*, con sede in Origgio (Varese) e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli):

periodo: dal 15 aprile 1988 al 15 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 15 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

68) *S.r.l. Fiat componenti e imp. energia e ind. C.I.E.I.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 21 marzo 1988 al 21 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

69) *S.r.l. Fiat componenti e imp. energia e ind. C.I.E.I.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 22 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

70) *S.p.a. Nuova Sirma*, con sede in Malcontenta (Venezia) e stabilimento di Malcontenta (Venezia):

periodo: dal 1° settembre 1987 al 1° marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

71) *S.p.a. Nuova Sirma*, con sede in Malcontenta (Venezia) e stabilimento di Malcontenta (Venezia):

periodo: dal 2 marzo 1988 al 3 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

72) *S.p.a. Fiat Geotech - Divisione macchine movimento terra*, con sede in Modena, stabilimenti di Stupinigi (Torino), Volvera (Torino) ed aree amministrative collegate:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 2 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

73) *S.p.a. Fiat Geotech - Divisione macchine movimento terra*, con sede in Modena, stabilimenti di Stupinigi (Torino), Volvera (Torino) ed aree amministrative collegate:

periodo: dal 3 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

74) *S.p.a. Fiat Geotech - Divisione macchine movimento terra*, con sede in Modena, stabilimento di Cusano Milanino (Milano):

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 15 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

75) *S.p.a. Fiat Geotech - Divisione macchine movimento terra*, con sede in Modena, stabilimento di Lecce:

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 15 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A0327

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1988 il dott. Marino Giardini, nato a Vittorino (L'Aquila), residente a Roma, via Edoardo D'Onofrio n. 43, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ladispoli 81» S.r.l., con sede in Ladispoli (Roma), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale del 20 luglio 1987, in sostituzione del dott. Vittorio Squillaci che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1988 il dott. Maurizio Giacinti, nato a Roma il 13 gennaio 1940 ed ivi residente in viale Mazzini n. 134, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ediltiber - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale del 20 gennaio 1988, in sostituzione del dott. Luigi Braito che ha rinunciato all'incarico.

89A0340

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione all'impiego di contenitori di polietilentereftalato dell'acqua minerale naturale «Fabia» di Acquasparta

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 5 del 3 gennaio 1989 la S.p.a. dell'Acqua minerale di Sangemini, con sede in Pomezia, è stata autorizzata all'uso di contenitori della capacità di cl 14 in polietilentereftalato tipo Melinar della I.C.I. di Milano e tipo Kodapak della Eastman Chemical International di Milano.

89A0331

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Coop. edilizia Italsider - Soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 6995 del 28 dicembre 1988 la giunta regionale ha prorogato fino al 31 marzo 1989 il mandato conferito al dott. proc. Furio Stradella, con studio in Trieste, via degli Artisti, 2, in ordine alla gestione commissariale della «Coop. edilizia Italsider - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 25 novembre 1977 per rogito notaio dott. Giulio Flora di Trieste.

89A0332

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100890240) L. 1.000